


Indagine sull'utilizzo di materiale riciclato nell'industria del packaging e sul Green Public Procurement in Italia



Dicembre 2022

1 GREEN PUBLIC PROCUREMENT E PACKAGING 4

1.1 GREEN PUBLIC PROCUREMENT: UN INQUADRAMENTO GENERALE	5
1.2 LA NORMATIVA ITALIANA E I CAM	8
1.3 CAM, CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E MEZZI DI PROVA	10
1.4 I CAM E IL CONTENUTO DI RICICLATO NEL PACKAGING	11
1.5 LA DIFFUSIONE DEL GPP DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELLE AZIENDE	24

2 LA PRIMA INDAGINE IN ITALIA SULL'UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO E SUL GPP TRA I PRODUTTORI E GLI UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI 29

I PRODUTTORI DI PACKAGING 31

2.1 QUANTI PRODUTTORI DI PACKAGING IMPIEGANO MATERIALE RICICLATO	33
2.2 LE MOTIVAZIONI SOTTESE ALL'UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO	35
2.3 LA COMUNICAZIONE SUL CONTENUTO DI RICICLATO	41
2.4 L'UTILIZZO DI CERTIFICAZIONI ED ETICHETTE AMBIENTALI	44
2.5 L'UTILIZZO DI SOTTOPRODOTTI	46
2.6 LA CONOSCENZA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	47
2.7 PERSEGUIBILITÀ E DIMOSTRABILITÀ DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI	48
2.8 LA CONOSCENZA DEI REQUISITI ESSENZIALI PER GLI IMBALLAGGI	50
2.9 PERSEGUIBILITÀ E DIMOSTRABILITÀ DEI REQUISITI ESSENZIALI PER GLI IMBALLAGGI	51
2.10 LA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE	53

GLI UTILIZZATORI DI PACKAGING 55

2.11 QUANTI UTILIZZATORI DI PACKAGING IMPIEGANO MATERIALE RICICLATO	56
2.12 LE MOTIVAZIONI SOTTESE ALL'UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO	58
2.13 LA COMUNICAZIONE SUL CONTENUTO DI RICICLATO	63
2.14 L'UTILIZZO DI CERTIFICAZIONI ED ETICHETTE AMBIENTALI	65
2.15 LA CONOSCENZA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	67
2.16 PERSEGUIBILITÀ E DIMOSTRABILITÀ DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI	68
2.17 LA CONOSCENZA DEI REQUISITI ESSENZIALI PER GLI IMBALLAGGI	69
2.18 PERSEGUIBILITÀ E DIMOSTRABILITÀ DEI REQUISITI AMBIENTALI PER GLI IMBALLAGGI	70
2.19 LA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE	71

1

Green Public Procurement

e Packaging

1.1 GREEN PUBLIC PROCUREMENT: UN INQUADRAMENTO GENERALE

Nel 2016 è stata introdotta in Italia una normativa obbligatoria di grande impatto ambientale ed economico: con l'espressione *Green Public Procurement* (GPP) si intende l'obbligo posto a carico di tutte le Stazioni appaltanti di inserire nelle procedure di gara i criteri ambientali minimi (CAM) relativi a forniture, opere e servizi, come definiti da appositi decreti emanati dal MASE (già MiTE) ^[1] dedicati ai diversi settori.

Il GPP è una strategia di origine comunitaria (si veda Box 1); dal 1996 le Istituzioni europee invitano gli Stati europei ad utilizzare la leva degli appalti pubblici per convertire l'economia verso produzioni e servizi *green*, con positive ripercussioni per la tutela dell'ambiente nel quale viviamo. L'Italia è il primo Paese (e al momento l'unico) ad aver reso obbligatorio il GPP, ma molti Stati europei si stanno gradualmente avvicinando a questo traguardo.

In questo contesto il **Green Deal** europeo (Comunicazione 21/2020) pone il GPP al centro delle politiche europee per la transizione ecologica.

Il Green Public Procurement è definito dalla Commissione Europea come *"(...) l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle so-*

luzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita" ^[2]

GPP significa, quindi, integrare i criteri ambientali (e sociali) negli appalti pubblici per fare in modo che le Pubbliche amministrazioni si orientino verso prodotti e servizi con ridotto impatto ambientale lungo il loro ciclo di vita.

L'offerta delle Aziende che partecipano alle gare pubbliche, quindi, deve essere conforme ai CAM, per lo specifico settore della gara. Le Aziende stanno in questi ultimi anni rivolgendo una grande attenzione ai CAM, imprescindibili per poter partecipare e aggiudicarsi gli appalti. I CAM sono diventati il riferimento normativo per identificare i requisiti ambientali che connotano in senso ecologico i prodotti (e i servizi). Al di là delle necessità legate alla partecipazione agli "Appalti verdi", le Aziende sono sempre di più orientate a offrire prodotti e servizi *"CAM compliant"* e a comunicare questi aspetti alla propria clientela, anche attraverso certificazioni ambientali appropriate.

Il GPP è preso in considerazione quale leva per l'attuazione dell'**Economia circolare**; esso tiene conto non solo degli impatti sull'ambiente che vengono generati nelle fasi finali del processo produttivo (produzione, distribuzione, consumo, smaltimento) ma considera anche quegli impatti che si generano nelle fasi iniziali, di estrazione delle materie prime, in modo tale da considerare l'intero ciclo di vita del prodotto/servizio, con effetti positivi che si ripercuotono sull'intero sistema e catene di fornitura.

Anche il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) riconosce il ruolo strategico del GPP per l'economia e a tal fine le Stazioni appaltanti saranno formate e accompagnate nell'applicazione dei CAM.

^[1] Il DL 173/2022 ha disposto che dal 12 novembre 2022 la denominazione "Ministero della transizione ecologica" (MiTE) ovunque presente sia sostituita dalla denominazione "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" (MASE). La precedente denominazione "Ministero della transizione ecologica" era stata introdotta dal DL 22/2021 a partire dal 2 marzo 2021 al posto della pregressa denominazione "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (MATTM).

^[2] Comunicazione "Appalti pubblici per un ambiente migliore" (n. 400 del 2008). La Comunicazione definisce l'obiettivo del GPP al 50% e prevede la redazione dei Criteri ambientali Comuni europei.

IL GPP


Strategia Comunitaria

Dopo il primo “Libro Verde sugli Appalti Pubblici nell’Unione Europea” del 1996, che per la prima volta accenna agli acquisti verdi, l’interesse dell’Unione Europea al GPP è stato costruito, nel tempo, da molti documenti che richiamano esplicitamente il ruolo del Green Public Procurement nelle politiche per la sostenibilità, per la riduzione degli impatti sull’ambiente, per l’ecoinnovazione, per la crescita dell’occupazione verde, per l’economia circolare.

Nato inizialmente con natura volontaria, il Green Public Procurement – GPP mira a favorire lo sviluppo di mercati e prodotti a basso impatto ambientale, facendo leva sulla domanda pubblica. Nel corso di tutto il decennio successivo alla pubblicazione del Libro Verde sugli appalti pubblici, la Commissione Europea ha aumentato progressivamente la propria attenzione verso lo strumento del GPP, ponendolo al centro di un percorso avviato per lo sviluppo di politiche volte a stimolare l’evolversi di un mercato di valenza maggiormente “ecologica”, e oggi anche circolare. La ragione di questa attenzione è dovuta all’efficacia ambientale del GPP ma anche a ragioni strettamente economiche: l’economia europea non può competere con le altre aree economiche regionali sul versante della riduzione dei costi, per non compromettere la società, i diritti sociali e la tutela dell’ambiente.

L’inserimento dei criteri ambientali e sociali negli appalti pubblici dei paesi membri **avvantaggia l’industria e l’economia europea**, che presenta prestazioni ambientali (efficienza energetica e nell’uso delle risorse) e sociali (tutela della dignità

del lavoro, diritti sindacali, diritti umani) ancora superiori a quelle delle industrie di paesi concorrenti. L’inserimento dei criteri ambientali e sociali negli appalti spiazza quindi i concorrenti extraeuropei (che ancora non li possiedono) e orienta le produzioni in una direzione (efficienza energetica e di risorse) che ha più futuro, sia per la riduzione dei costi e dei rischi, che per la realizzazione di prodotti verdi, più vicini ai desideri, presenti e futuri, dei consumatori.



Si riportano i **documenti europei** che richiamano esplicitamente il GPP.

- “*Libro Verde sugli appalti pubblici*” (1996), Commissione Europea, che individua, per primo, lo strumento del GPP;
- “*Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici*”, Commissione Europea, Comunicazione n. 274 del 2001;
- *Comunicazione sulla Politica integrata dei prodotti. Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale”*, Commissione Europea n. 302 del 2003;

- Le Direttive Europee sugli appalti 17 e 18 del 30 marzo 2004;
- Manuale europeo *"Buying Green!"* (2004, aggiornato nel 2011 e nel 2016) della Commissione Europea;
- Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile *"Piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea"*; Comunicazione della Commissione Europea n. 38 del 2004;
- Piano d'azione *"Produzione e consumo sostenibili"* e *"Politica industriale sostenibile"*, Comunicazione della Commissione n. 397 del 2008;
- *"Appalti pubblici per un ambiente migliore"*, Comunicazione Commissione Europea n. 400 del 2008 (definisce l'obiettivo di GPP al 50% e prevede la redazione di Criteri ambientali Comuni Europei);
- *"2020 EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"*, Comunicazione Commissione Europea n. 2020 del 2010;
- Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici *"Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti"* Comunicazione Commissione Europea n. 15 del 2011;
- *"Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia"*, Comunicazione Commissione Europea n. 206/2011;
- *"Piano di efficienza energetica"*, Comunicazione Commissione Europea n. 109 del 2011;
- *"Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"*, Programma generale di azione della UE Comunicazione Commissione Europea n. 710 del 2012;
- *"Costruire il mercato unico dei prodotti verdi"* (OEF e PEF) Comunicazione Commissione Europea n. 196 del 2013;
- *"Verso un'Economia circolare"* Comunicazione Commissione Europea n. 440 del 2014;
- *"Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia sul metodo comune per valutare prestazioni ambientali"*, Comunicazione Commissione Europea n. 445 del 2014;
- *"Sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro"*, Comunicazione Commissione Europea n. 446 del 2014;
- *"L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare"* e *Relazione 33/2017 sull'applicazione del Piano per l'economia circolare*, Comunicazione Commissione Europea n. 614 del 2015;
- Staff Working Document *"Sustainable Products in a Circular Economy – Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy"*, European Commission, n. 91, 2019;
- *"Piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo"*, Commissione Europea, Comunicazione n. 21 del 2020;
- *"Una nuova strategia industriale europea"*, Comunicazione Commissione Europea n. 102 del 2020;
- *"Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa"*, Comunicazione alla Commissione n. 35 del 2021.

1.2 LA NORMATIVA ITALIANA E I CAM

L'obbligo del Green Public Procurement in Italia è contenuto nel Codice Appalti (Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato dal Dlgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017) e in particolare nell'articolo 34, che impone a tutte le Stazioni appaltanti di inserire i CAM nella documentazione progettuale e di gara. In particolare, devono essere inserite almeno le parti dei CAM relative alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali. L'obbligo si applica a tutte le gare (se esiste il CAM relativo), di qualsiasi importo e per l'intero importo della stessa. La non applicazione dei CAM può condurre all'annullabilità della procedura, a iniziativa di parte.

I CAM, come visto, sono contenuti all'interno dei decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica **[3]**, per specifici settori. Quando una Pubblica amministrazione deve predisporre la documentazione di gara, deve interrogarsi sulla presenza, per quello specifico oggetto d'appalto, di un Criterio Ambientale Minimo approvato dal MASE; se esiste è obbligato a inserire, almeno le specifiche tecniche di base e le clausole contrattuali previste dal CAM specifico.

Ad oggi i **Criteri Ambientali Minimi** in vigore **[4]** sono i seguenti.

- 1 ARREDI PER INTERNI**
DM. 23/6/2022
- 2 ARREDO URBANO**
DM. 5 /2/2015
- 3 AUSILI PER L'INCONTINENZA**
DM. 24/12/2015
- 4 CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE**
DM. 17/5/2018
- 5 CARTA**
DM. 4/4/2013
- 6 CARTUCCE PER STAMPANTI**
DM. 17/10/2019
- 7 EDILIZIA**
DM. 23/6/2022
- 8 EVENTI**
DM. 19/10/2022, n. 459
- 9 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FORNITURA E PROGETTAZIONE)**
DM. 27/9/2017
- 10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SERVIZIO)**
DM. 28/3/2018
- 11 ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI**
DM. 7/3/2012
- 12 LAVAGGIO INDUSTRIALE TESSILI E MATERASSERIA**
DM. 9/12/2020
- 13 RIFIUTI URBANI**
DM. 23/6/2022
- 14 RISTORAZIONE COLLETTIVA**
DM. 10/3/2020, n. 65
- 15 SANIFICAZIONE E PULIZIA DI STRUTTURE CIVILI E SANITARIE**
DM. 29/1/2021, n. 51
- 16 STAMPANTI**
DM. 17/10/2019
- 17 TESSILI**
DM. 30/6/2020
- 18 VEICOLI**
DM. 17/6/2021
- 19 VERDE PUBBLICO**
DM. n.63 10/3/2020

[3] Tutti i CAM sono scaricabili nella loro versione vigente dal sito <https://www.mase.gov.it/pagina/i-criteriambientali-minimi>.

[4] Al momento della chiusura redazionale del presente documento, ovvero il 30 dicembre 2022.

I CAM rappresentano oramai gli standard di sostenibilità ambientale per ogni tipologia di prodotto/servizio (compreso il packaging) e contengono le caratteristiche minime che devono essere soddisfatte affinché il prodotto/servizio possa ritenersi ambientalmente sostenibile: per fare un **esempio**, il CAM Arredi per interni (DM. 11/01/2017) impone l'acquisto di mobili e accessori a ridotto impatto ambientale, privi di sostanze nocive, a basso contenuto di formaldeide, con un contenuto minimo di riciclato eccetera. Prevede inoltre, che gli imballaggi utilizzati siano a loro volta sostenibili (riciclati, smontabili eccetera).

I CAM riportano inoltre le **certificazioni ambientali** conformi ai requisiti ambientali richiesti, che le Aziende possono presentare per dimostrare la conformità dei prodotti offerti (o dei servizi). La presentazione delle certificazioni ambientali può rappresentare un grande aiuto e una semplificazione per il corretto funzionamento del Green Public Procurement, svolgendo la funzione di presunzione di conformità a beneficio sia delle Stazioni appaltanti, che non devono verificare puntualmente il rispetto dei requisiti attraverso l'analisi accurata della documentazione di gara, sia delle Aziende che dimostrano la conformità ai CAM attraverso la certificazione, limitando la produzione di documentazione tecnica.

Le certificazioni ambientali riportate all'interno dei CAM, in corrispondenza di ciascun criterio ambientale, derivano dall'esame effettuato dal MASE, relativamente alla loro coerenza e attinenza rispetto ai criteri ambientali specifici e rispetto alle condizioni di affidabilità fissate dallo stesso Codice Appalti (per un approfondimento, si rimanda al paragrafo seguente).

Al di là dell'articolo 34, caposaldo dell'obbligo di applicazione del GPP, gli articoli del Codice Appalti che si occupano di Green Public Procurement sono molti e, in particolare:

- **Art. 4** - Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi
- **Art. 30** - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

ESTRATTO DEL CAM ARREDO PER INTERNI (DM. 23/6/2022) - REQUISITI PER GLI IMBALLAGGI

4.1.10 Imballaggi

Criterio

Ogni imballaggio utilizzato soddisfa i seguenti requisiti:

- a)** *è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.);*
- b)** *è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.*

Inoltre, gli imballaggi in materiale plastico sono realizzati per almeno il 30 % (ad eccezione del polistirene espanso, la cui percentuale richiesta è di almeno il 20% dal momento dell'entrata in vigore di questo documento, almeno il 25% a decorrere dal primo gennaio 2023 e almeno del 30% a decorrere dal primo gennaio 2025 con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica, ossia derivante da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640.

Le plastiche a base biologica sono in possesso di certificazioni sulla loro sostenibilità, ossia, ai fini di questo criterio, che garantiscano che l'origine della materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi, oppure che non originino da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'articolo 29 della Direttiva (UE) n. 2018/2001, quali quelle riconosciute dalla Commissione Europea.

Gli imballaggi in carta o cartone, sono riciclabili in base alla norma tecnica UNI 11743 e costituiti per almeno il 70% in peso da materiale riciclato;

(...)

Verifica

Il contenuto di materiale riciclato delle componenti plastiche è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni:

- i.** *una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata;*
- ii.** *Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata;*
- iii.** *Certificazione "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato.*
- iv.** *Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato.*

(...)

- **Art. 34** - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale
- **Art. 66** - Analisi preliminari di mercato
- **Art. 68** - Specifiche tecniche
- **Art. 69** - Etichettature
- **Art. 71** - Bandi di gara conformi ai Bandi Tipo
- **Art. 80** - Motivi di esclusione
- **Art. 82** - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
- **Art. 86** - Mezzi di prova
- **Art. 87** - Certificazione della qualità ambientale degli operatori
- **Art. 95** - Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- **Art. 96** - Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)
- **Art. 100** - Condizioni esecuzione dell'appalto
- **Art. 144** - Servizi di ristorazione
- **Art. 213** - ANAC (Monitoraggio GPP)

È stata inoltre pubblicata la **Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici** adottata con Decreto del MASE del 6 giugno 2012, che spiega come integrare gli aspetti sociali negli appalti pubblici (afferenti all'ampia definizione di "appalti pubblici socialmente responsabili"), tra i quali: la promozione delle opportunità di occupazione, la retribuzione dignitosa, l'accesso alla formazione, la parità di trattamento tra uomini e donne, la promozione dell'occupazione per persone con disabilità.

Tra i molti articoli va però messo in rilievo, in particolare, l'**articolo 96** del Codice Appalti che produce una grande novità in tema di valutazione economica delle offerte (definita costo/efficacia) introducendo la **valutazione dei costi lungo il ciclo di vita (Life Cycle Costing)**. L'articolo 96 permette di non valutare il costo solo sulla base del "prezzo d'acquisto" ma dell'insieme dei costi associati ad uno specifico bene/servizio/opera, comprensivo dei costi d'acquisto, della manutenzione, dell'utilizzo, della gestione del fine vita e delle esternalità ambientali.

È evidente come l'articolo 96 sulla valutazione dei costi lungo il ciclo di vita apra molte possibilità alla corretta valutazione di tutti i costi associati a un appalto pubblico, rendendo economicamente, e non solo ambientalmente, conveniente un appalto che riduca i costi di gestione (come quelli energetici) e quelli connessi a esternalità quali il contributo al cambiamento climatico.

1.3 CAM, CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E MEZZI DI PROVA

Quale funzione svolgono le certificazioni ambientali di prodotto nel Green Public Procurement? Svolgono una funzione estremamente importante, a patto che siano rispettate determinate condizioni, fissate dal Codice Appalti, che, ricordiamolo, essendo un decreto legislativo, è norma gerarchicamente superiore rispetto ai CAM (decreti ministeriali) e quindi prevale in caso di disaccordo. La loro principale funzione è quella della **semplificazione**, sia per le Pubbliche amministrazioni sia per le aziende che partecipano alla gara. Per le prime perché, a determinate condizioni, le certificazioni ambientali possono servire come prova della conformità dello specifico prodotto ai requisiti ambientali fissati nei CAM (si tratta di criteri ambientali che spesso comportano la necessità di una competenza tecnica di settore che il personale della P.A. può non possedere). Per le aziende perché possono essere sollevate dall'onere di provare, con dettagliata e cospicua documentazione, il rispetto dei requisiti ambientali richiesti. Questo sistema di semplificazione assume il nome di **presunzione di conformità**: il certificato è la prova, qualificata, del rispetto del criterio ambientale specifico e pertanto il prodotto si presume, appunto, conforme senza bisogno di ulteriori verifiche.

Pertanto, il Codice Appalti fissa precisi **requisiti di ammissibilità** delle certificazioni ambientali come presunzioni di conformità: sia dal punto di vista delle caratteristiche che le certificazioni ambientali devono possedere (fissate nell'articolo 69 del Codice appalti)

sia dal punto di vista delle qualifiche del soggetto, l'Ente di certificazione, che le rilascia (articolo 82). Sotto il primo profilo, l'**articolo 69** Codice Appalti afferma che la P.A. può richiedere certificazioni ambientali la cui comprensione è immediata (che non siano fuorvianti, oscure, vaghe ecc.) e che si basino su un fondamento scientifico comprovato. Inoltre, tali criteri devono essersi formati in esito ad un processo concertato, condiviso e aperto a tutte le parti, che siano diretta rappresentazione delle aziende del settore e dei principali *stakeholder*, anche istituzionali (associazioni imprenditoriali, parti sociali, aziende ecc.).

Le certificazioni devono inoltre essere accessibili a tutti gli interessati, che siano in possesso dei requisiti, senza preclusioni o particolari "selezioni all'ingresso" (es. sarebbe da escludere un marchio del quale possono beneficiare solo gli appartenenti ad un gruppo). Infine, estremamente importante è il requisito dell'**independenza**: significa che l'organismo di certificazione che svolge la verifica (e che per tale attività riceve un compenso dall'azienda), al fine di poter garantire e mantenere la massima obiettività e le necessaria imparzialità di giudizio, deve essere diverso dal soggetto (*multistakeholder*) che scrive le norme e ne cura l'aggiornamento nel tempo. Infine, l'articolo 82, Codice appalti, richiede che il certificato sia rilasciato da un organismo di certificazione accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, o da organismo analogo.

Questi sono i rigorosi requisiti, fissati dal Codice Appalti, che devono possedere le certificazioni ambientali per essere ammesse in sede di gara. L'obiettivo del Legislatore è chiaramente quello di scongiurare la diffusione del cd. "**greenwashing**", con strumenti di comunicazione che non si basano su scientificità, condivisione, obiettività e indipendenza. Inoltre, la necessità dell'accreditamento per gli Organismi di certificazione comporta l'incompa-

tibilità delle **autodichiarazioni** utilizzate nella prassi e richiamate in alcuni CAM di vecchia data. Infatti, le autodichiarazioni, rilasciate ai sensi della norma ISO 14021, non possono essere rilasciate da Organismi di certificazione **nello specifico accreditati** per tale norma; in altre parole, l'autodichiarazione non è una certificazione "accreditabile"⁵. Per questo motivo nei recenti CAM (es. CAM Arredo, DM. 23/6/2022, si veda oltre) il ricorso all'autodichiarazione come mezzo di prova dei requisiti ambientali (es. il contenuto di riciclato in materiali e prodotti) è escluso come opzione percorribile.

Si suggerisce pertanto, qualora i CAM prevedano ancora l'auto-dichiarazione come mezzo di prova (in particolare, nei CAM datati e non ancora aggiornati) di avvalersi delle certificazioni ambientali di prodotto richiamate e accreditate.

1.4 I CAM E IL CONTENUTO DI RICICLATO NEL PACKAGING

Grazie al GPP in Italia stiamo assistendo ad una spinta significativa verso un'offerta di materiali e prodotti sostenibili con contenuto di riciclato, legata in particolar modo alla diffusione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) negli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni. Il Green Public Procurement è riconosciuto, a livello delle Istituzioni europee dalle quali deriva, come una delle leve fondamentali per l'attuazione di un'**Economia circolare**.

Infatti, uno dei criteri ambientali maggiormente diffuso all'interno dei CAM è quello relativo al **contenuto di riciclato**: laddove sono richiesti materiali, prodotti e imballaggi, per qualsiasi materiale richiesto, quando è possibile, i CAM chiedono che questi presentino una quota minima che deriva dal riciclo di rifiuti (e, talvolta, da sottoprodotti), calcolata in

⁵ L'accreditamento è l'attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante *super partes*, della competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Per tali ragioni l'accreditamento deve essere sempre specifico ad uno schema di certificazione: deve esserci, quindi, sem-

pre uno schema di certificazione accreditato (da Accredia o Ente analogo, che controllano l'operato degli Organismi di certificazione), in base al quale l'Organismo di certificazione ha chiesto e ottenuto l'abilitazione a rilasciare le certificazioni, con necessità di effettuare un percorso di formazione dedicato allo specifico schema di certificazione.

percentuale sul peso totale del prodotto. In questo modo, i CAM rappresentano una interessante chiave per "chiudere il cerchio", permettendo uno sbocco concreto alle operazioni di riciclo condotte efficacemente sul territorio nazionale.

Le aziende in Italia sono consapevoli dell'opportunità e si stanno muovendo sempre di più verso l'offerta di prodotti conformi ai CAM, riciclati e certificati, come dimostrano i risultati della presente indagine.

In tal senso, per facilitare la riconoscibilità del criterio ambientale relativo al "contenuto di riciclato" possono essere utili le **certificazioni** di prodotto accreditate dedicate alla verifica e comunicazione trasparente di tale criterio. Tra le certificazioni diffuse in Italia, ad esempio, ReMade in Italy è la certificazione basata sulla verifica della tracciabilità e del contenuto di riciclato in materiali, semilavorati e prodotti finiti di qualsiasi tipologia e settore. Inoltre, sono ritenute conformi le certificazioni FSC e PEFC (per i prodotti legnosi o in carta) e Plastica seconda vita (per i prodotti in plastica).

I **requisiti di sostenibilità ambientale relativi al packaging** sono presenti in modo "trasversale" all'interno dei CAM: qualora siano previsti criteri relativi a materiali e prodotti, sono previsti, spesso, criteri per gli imballaggi destinati alle funzioni di contenimento, vendita o trasporto degli stessi.

I criteri per gli imballaggi hanno termini ricorrenti: ad esempio è diffusa la richiesta di un contenuto minimo di riciclato, differenziato per i materiali di cui gli imballaggi sono composti (carta e cartone, plastica ecc.), seppure con formulazioni che spesso differiscono all'interno dei diversi CAM. Va tuttavia rilevato che il processo di elaborazione dei decreti ministeriali che contengono i CAM sia un processo continuo: come visto sopra, i primi CAM risalgono al 2011. È quindi in corso un processo continuo di revisione dei decreti ministeriali, a opera dei relativi Tavoli di Lavoro istituiti presso il MASE, all'interno dei quali è istituzionalizzata la consultazione dei principali portatori di interesse nel settore specifico (Associazioni di categoria, Istituti di ricerca, Pubbliche amministrazioni, Stazioni appaltanti, ecc.). Così come sono attualmente istituiti Tavoli di lavoro allo scopo di definire criteri

ambientali minimi per settori ancora non disciplinati (es. eventi pubblici, distributori automatici, ecc.). La revisione dei CAM ha un duplice scopo: da una parte, adeguare i requisiti ambientali previsti ai livelli riscontrabili sul mercato, dall'altra di aggiornare i contenuti alla normativa che nel frattempo si è aggiornata (nuovo Codice Appalti e normativa tecnica di settore). Si consiglia pertanto di monitorare lo stato dei lavori e la pubblicazione dei CAM nuovi e aggiornati, sul sito dedicato del MASE, dove i CAM sono liberamente scaricabili **[6]**.

Segue un esame dei criteri ambientali minimi previsti per il packaging nei decreti ministeriali riportanti i CAM attualmente in vigore, facendo presente che gli ultimi CAM emanati (Arredo per interni, Edilizia, Gestione dei refluiti ed Eventi) dedicano maggior spazio dei precedenti al tema degli imballaggi.

Il criterio più diffuso e presente è quello sul **contenuto di riciclato**: viene richiesto sempre, come vedremo, un contenuto minimo di riciclato, espresso in percentuale sul peso totale dell'imballaggio e differenziato secondo la tipologia del materiale di cui l'imballaggio è costituito. Ma vi sono anche requisiti che riguardano la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio, nonché quelli che riguardano la composizione di questi e l'assenza di sostanze nocive **[7]**.

[6] <https://www.mase.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>

[7] Si segnala che il CAM Ristorazione (Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, DM. 10 marzo 2020, n. 65, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020) non riporta requisiti sul contenuto di riciclato negli imballaggi, segnando un'inversione di tendenza rispetto al precedente decreto sostituito (DM. 25 luglio 2011) che prevedeva:

- per il Servizio di Ristorazione, come Specifiche tecniche di base (quindi obbligatorie), al punto 5.3.6 "Requisiti degli imballaggi", oltre alla richiesta di conformità alle norme UNI pertinenti, un contenuto minimo di riciclato; l'imballaggio secondario e terziario doveva essere costituito, se in carta o cartone per il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%;

- per la Fornitura di derrate alimentari, come specifiche tecniche (obbligatorie), al punto 6.3.2 "Requisiti per gli imballaggi" veniva riprodotta la stessa previsione fissata per il servizio di ristorazione. È auspicabile un'integrazione in vista del prossimo aggiornamento del CAM Ristorazione, che tenga maggiormente conto dell'offerta del mercato di prodotti di imballaggio e della presenza di imballaggi costituiti in materiale riciclato, nonché da altri materiali quali ad esempio l'alluminio, che possono presentare un elevato contenuto di riciclato ed essere altresì riciclabili con elevate performance ambientali, rivelando quindi un impatto legato all'intero ciclo di vita altamente apprezzabile.



Si rimanda al prospetto sintetico dei requisiti ambientali previsti per gli imballaggi all'interno dei CAM in vigore, così come riportato nelle Linee Guida allegate.

Arredo per interni



CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER INTERNI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI E PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLA VITA UTILE DI ARREDI PER INTERNI
DM. 23 giugno 2022 (pubblicato in Gazzetta ufficiale 8 agosto 2022)

Il nuovo CAM Arredo per interni (che ha abrogato il precedente CAM dell'11 gennaio 2017 ed è entrato in vigore il 6 dicembre 2022), riguarda non solo la fornitura di arredi nuovi, ma punta molto anche sulla riduzione degli impatti ambientali derivanti dal noleggio e sulle attività mirate ad estendere la vita utile dell'arredo. Il campo di applicazione è ora definito precisamente dal contenuto della Tabella 1 riportata in Premessa, che contiene tutti i codici CPV degli arredi coinvolti dal CAM.

Così come in tutti i CAM recentemente emanati, viene dedicato maggiore spazio al tema della sostenibilità ambientale degli **imballaggi**. In primo luogo è centrale il tema dell'**ecodesign**, e in questo senso devono essere scelti in fase di gara gli imballaggi che sono (par. 3.1.10, DM. 23/6/2022):

- facilmente separabili in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc);
- riciclabili in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Viene quindi promossa l'eco-progettazione degli arredi anche mediante la modularità, il disassemblaggio non distruttivo e la riciclabilità per permettere il recupero di parti da utilizzare come ricambi o il riciclo di materiali in impianti autorizzati, che valorizzino le risorse materiali nei modi consentiti dalle leggi vigenti.

Fondamentali sono le previsioni sul **contenuto di riciclato** degli imballaggi:

- se in plastica, gli imballaggi devono contenere almeno il 30% di riciclato (se realizzati in polistirene espanso, la percentuale richiesta è di almeno il 20%, poi del 25% a decorrere dal 1° gennaio 2023 e almeno del 30% a decorrere dal 1° gennaio 2025);

- se in carta o cartone, devono essere riciclabili devono contenere almeno il 70% di contenuto di riciclato;
- se in legno, devono essere in legno riciclato (requisito che si deve cumulare con quello della provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile dando come somma il 100% (par. 4.1.5) oppure si deve trattare di pallets reimmessi al consumo.

Le **certificazioni** per la prova del contenuto di riciclato sono elencate (par. 4.1.10):

- a) dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con indicazione della percentuale di materiale riciclato;
- b) certificazione ReMade in Italy con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato;
- c) certificazione Plastica seconda vita con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato;
- d) una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.

Il nuovo CAM Arredi prevede l'inserimento obbligatorio di una clausola contrattuale relativa al ritiro degli imballaggi (par. 4.2.1): si tratta di una condizione nuova che comporta la richiesta che all'atto della consegna l'azienda fornitrice ritiri gli imballaggi destinandoli al riutilizzo o riciclo; altrimenti, la Stazione appaltante dovrà prendere accordi con l'aggiudicatario per il ritiro successivo degli imballaggi e prevederne il relativo costo.

Edilizia

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI DM. 23 giugno 2022 (pubblicato in Gazzetta ufficiale 6 agosto 2022, n. 183)

Il nuovo CAM Edilizia è entrato in vigore il 4 dicembre 2022 con l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri. Un'attenzione centrale è dedicata alla sostenibilità ambientale dei materiali e al loro necessario contenuto di riciclato; in questo senso il paragrafo 3.1.3.4 è dedicato ai "Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base

rigenerata)": è qui previsto che questi imballaggi abbiano una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso. Per assolvere a tale requisito (ricordiamolo, obbligatorio essendo una clausola contrattuale) in corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto,

l'appaltatore deve presentare al direttore dei lavori l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato (quale ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o Ecolabel).

Per quantità maggiori del 25% obbligatorio di contenuto di riciclato negli imballaggi per oli lubrificanti è previsto (par. 3.2.7.3) un punteggio tecnico premiante, articolato in questo senso:

- se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 25%, fino al 40% si assegna un punteggio pari a X/2;
- se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 40%, fino al 60% si assegna un punteggio pari a 0,8*X;
- se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 60% si assegna un punteggio pari a X.

Gestione rifiuti

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI, PULIZIA E SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA, FORNITURA DI CONTENITORI E SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI, FORNITURA DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E PER SPAZZAMENTO STRADALE DM. 23 giugno 2022 (pubblicato in Gazzetta ufficiale 5 agosto 2022, n. 182)

Il CAM Rifiuti contiene i criteri ambientali per le gare pubbliche per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi connessi ed è in vigore dal 3 dicembre 2022. Si tratta di un documento molto complesso e articolato, che tocca tutti gli aspetti inerenti al servizio, comprendendo anche requisiti ambientali per gli imballaggi. In particolare, i paragrafi 5.2.7. e 5.2.8. sono dedicati ai veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazza-

mento, rispettivamente, messi a disposizione della Stazione appaltante e forniti dall'affidatario: in entrambi i casi, il CAM Rifiuti rimanda per quanto concerne i prodotti detergenti utilizzati al CAM Pulizie e Sanificazione e per quanto riguarda gli oli lubrificanti, al CAM Veicoli. In entrambi i casi, sono previsti nei CAM richiamati requisiti ambientali anche per gli imballaggi destinati a contenere i prodotti richiesti (si rimanda oltre).



Il CAM Eventi, entrato in vigore il 17 dicembre 2022, definisce i criteri ambientali minimi per gli eventi (quali eventi culturali, manifestazioni artistiche, eventi enogastronomici, rassegne e festival musicali, teatrali, cinematografici, mostre ed esposizioni, eventi sportivi, convegni, conferenze, seminari e fiere), affrontando aspetti ambientali, etici e sociali associati al ciclo di vita dei servizi di organizzazione e gestione degli stessi.

Dato l'impatto significativo relativo all'uso e alla produzione di rifiuti di imballaggio, il paragrafo 4.1.7. chiede che in sede di gara siano presentate soluzioni di imballaggio per il trasporto degli elementi di allestimento, di arredo e, laddove possibile, delle opere

che riducano la quantità degli imballaggi; nel caso di opere d'arte, il loro raggruppamento avviene nel rispetto delle prescrizioni conservative ad esse relative che ne permettano la corretta movimentazione salvaguardandone l'integrità. Gli imballaggi utilizzati per il trasporto degli elementi di allestimento e arredo e, laddove possibile, delle opere d'arte devono essere conformi alla specifica tecnica "Imballaggi" contenuta CAM Arredo per interni, definita al paragrafo 3.1.10. (si veda sopra).

Inoltre, gli imballaggi degli allestimenti e delle opere devono essere riutilizzati o, se danneggiati, avviati a riciclo.





Arredo urbano

ACQUISTO DI ARTICOLI PER L'ARREDO URBANO

DM. 5 febbraio 2015 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015)

Il decreto riporta i criteri ambientali previsti per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano **destinati al contatto diretto** con le persone (sezione 4) e i criteri ambientali previsti per l'acquisto di articoli di arredo urbano **non destinati al contatto diretto** con le persone (sezione 5).

L'oggetto dell'appalto è riportato a titolo esemplificativo al punto 4.1 (Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi; elementi per parchi giochi, panchine, tavoli, panche, superfici anti-trauma, campi da gioco, ecc.), e al punto 5.1 (rastrelliere per biciclette, tettoie per banchine, cestini per la raccolta dei rifiuti, segna-passi, portabici, pali, stecche, pontili).

Per quanto riguarda la sezione 4 (articoli destinati al contatto diretto con le persone) e la sezione 5 (articoli non destinati al contatto diretto con le persone), i punti 4.2.5 e 5.2.3 ("Requisiti dell'imballaggio") contengono identiche previsioni ovvero che l'imballaggio primario secondario e terziario debba rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del Dlg. 152/2006. Inoltre, deve presentare un **contenuto minimo di riciclato**, così indicato:

- se costituito in carta o cartone, per almeno l'80% in peso;

- se in plastica, per almeno il 60%.

La documentazione che l'offerente deve presentare per la verifica dei criteri fissati consiste innanzitutto in una dichiarazione contenente eventualmente indicazioni sulla separazione dei diversi materiali.

Per quanto riguarda il requisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni ambientali auto-dichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius).

È da rilevare una evidente asimmetria tra le previsioni ambientali sugli imballaggi e quelle relative al contenuto di riciclato imposto per i prodotti veri e propri (che gli imballaggi devono contenere), nello stesso documento, laddove tale caratteristica deve essere provata attraverso una certificazione di prodotto (FSC riciclato, Riciclato PEFC, ReMade in Italy o equivalenti) e non "semplicemente" attraverso una auto-dichiarazione fondata sulla norma UNI 14021 (sulla validità dell'auto-dichiarazione in sede di gara si veda l'approfondimento al par. 1.3). Si presume che tali incongruenze saranno risolte in sede di revisione del documento, a opera del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Ausili per incontinenza

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI AUSILI PER L'INCONTINENZA

DM. 24 dicembre 2015 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016)

Il punto 4.2.4 "Imballaggi" richiede che l'imballaggio destinato a contenere gli ausili per l'incontinenza, oltre a essere conforme al Dlg. 152/2006, Allegato F alla parte IV, ed essere resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, sia idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti e sia fabbricato in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per

garantire il necessario livello di sicurezza e di igiene.

È richiesto inoltre che gli imballaggi siano riciclabili, senza ulteriori indicazioni in proposito.

Si prevede obbligatoriamente un **contenuto minimo di riciclato** per l'imballaggio secondario e in particolare, se costituito da cartone, pari almeno all'80% sul peso totale.



Pulizie (strutture civili)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, FORNITURE DI PRODOTTI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE, PERIODICHE E STRAORDINARIE PRESSO LE STRUTTURE AD USO CIVILE, DEI PRODOTTI DETERGENTI E IN CARTA TESSUTO PER L'IGIENE PERSONALE
DM. 29 gennaio 2021, n. 51 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021)

Il decreto in oggetto (entrato in vigore il 19 giugno 2021) si compone di due Allegati, il primo delle quali (Allegato 1) è dedicato al servizio di pulizie e fornitura di prodotti detergenti per le pulizie e per l'igiene personale presso **strutture a uso civile**. Il secondo Allegato, che vedremo più avanti, è dedicato alle strutture ad uso sanitario.

Il decreto dedica maggior rilevanza al tema della sostenibilità degli imballaggi rispetto al precedente CAM Pulizie del 2012; inoltre fa chiarezza rispetto al tema delle verifiche, avendo **eliminato** la possibilità di provare i requisiti ambientali (e in particolare il requisito sul contenuto di riciclato) con **auto-dichiarazione ai sensi della ISO 14021**, come invece prevedeva il decreto del 2012 (per un approfondimento sul tema, si rimanda al par. 1.3).

Per quanto riguarda il **servizio** di pulizie, il possesso di imballaggi con contenuto di riciclato è aspetto premiante in sede di gara. Infatti, la lettera d), punto 1 (**“Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto”**) assegna punteggi agli offerenti che si impegnano a ottenere adeguati livelli di igiene tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli impatti ambientali del servizio in base all'approccio lungo il ciclo di vita, avendo riguardo di rispettare (tra gli altri) uno o più dei seguenti requisiti ambientali:

*“a. uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con **imballaggi in plastica riciclata** con contenuto di riciclato:*

- *almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;*
 - *tra il 50% e l'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;*
 - *maggiore dell'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.*
- (...)”

Il punteggio è attribuito, oltre che tenendo conto del contenuto di riciclato, in proporzione al numero di detergenti con tali caratteristiche e alla relativa rappresentatività. Per la verifica del requisito sul contenuto di riciclato, deve essere indicata la denominazione o ragione sociale del o dei produttori e il nome commerciale dei detergenti con gli imballaggi primari riciclati riportando la quota di riciclato (da dimostrare con un'etichetta quale ReMade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, nell'ambito di quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. 50/2016).

Per quanto riguarda i **detergenti** per le **pulizie ordinarie** delle superfici (detergenti multiuso, detergenti per servizi sanitari, detergenti per la pulizia delle finestre) il decreto dedica particolare attenzione agli imballaggi, dedicando il punto VIII (Requisiti dell'imballaggio) della parte D. Si tratta di specifiche tecniche per cui la Stazione appaltante è obbligata a inserire le previsioni nella documentazione di gara. In particolare è previsto che nel caso di imballaggi primari di plastica con contenuto di riciclato inferiore al 50% in peso deve essere calcolato il rapporto Peso/Utilità (**RPU**) del prodotto, calcolando solo l'imballaggio primario che non deve superare i seguenti valori per il dosaggio di riferimento:

TIPO DI PRODOTTO	RPU (g/l di soluzione detergente)
Prodotti da diluire	15
Prodotti pronti all'uso	150
Prodotti pronti all'uso venduti in flacone con spruzzo a leva	200

Il valore RPU è calcolato secondo quanto riportato nella Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017:

$$RPU = ((Wi + Ui)/(Di * Ri))$$

dove:

Wi: peso (g) dell'imballaggio primario (i);

Ui: peso (g) del materiale vergine nell'imballaggio primario (i).

Ui = Wi a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;

Di: numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i).

Per i prodotti pronti all'uso,

Di: volume del prodotto (in l);

Ri: indice di ricarica.

Ri = 1 (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine)

oppure

Ri = 2 (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

Si è esonerati dal calcolo RPU se gli imballaggi primari hanno un contenuto di riciclato superiore al 50% (dimostrato con un'etichetta ambientale dedicata quale ReMade in Italy o Plastica Seconda Vita che attesti almeno tale contenuto di riciclato).

Gli imballaggi devono essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura e i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente.

ELEMENTO DELL'IMBALLAGGIO	MATERIALI E COMPONENTI ESCLUSI
---------------------------	--------------------------------

Etichetta, anche termoretraibile

Etichetta in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE

Etichetta in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE

Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità >1g/cm³ usate con una bottiglia in PET

Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità <1g/cm³ usate con una bottiglia in PP o HDPE

Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (Etichetta incorporata durante lo stampaggio)

Chiusura

Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE

Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE

Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET

Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia

Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità < 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP.

Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto.

Rivestimenti

Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

EVA - Etilene vinilacetato

HDPE - Polietilene ad alta densità

PET - Polietilene tereftalato

PETG - Polietilene tereftalato glicol-modificato

PP - Polipropilene

PS - Polistirene

PVC - Polivinilcloruro

L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti.

I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.

Il successivo Punto X (*"Criteri ambientali minimi dei detersivi per le pulizie ordinarie: verifiche di conformità"*) riporta le indicazioni per la presentazione delle verifiche ai criteri ambientali indicati. In particolare per quanto riguarda gli imballaggi è previsto che, qualora il prodotto non sia costituito da oltre il 50% di plastica riciclata deve presentare il calcolo del valore del rapporto utilità peso-RPU, sopra descritto.

Lo stesso punto precisa che la dimostrazione del contenuto di plastica riciclata negli imballaggi primari va resa attraverso una certificazione ad hoc quale la ReMade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, che attesti almeno detto contenuto di riciclato.

La dimostrazione del sistema a rendere per il riutilizzo dell'imballaggio (laddove prevista) va invece dimostrata con una dichiarazione dettagliata del produttore del detersivo che deve indicare la sede dello stabilimento in cui avviene il riutilizzo degli imballaggi resi, da documentare allegando idonee immagini fotografiche.

Il decreto riporta poi alla parte E i criteri ambientali minimi per i **detersivi** utilizzati per le pulizie **periodiche e straordinarie** di superfici e il punto 7 è dedicato ai *"Requisiti dell'imballaggio"*. È previsto che gli imballaggi in plastica abbiano un contenuto di riciclato almeno pari al 30% in peso. Gli imballaggi, inoltre, devono essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace; pertanto l'etichetta, la chiusura e i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella sopra riportata.

Anche in questo caso l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti.

I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.

Al successivo punto 9 sono riportate le prove di conformità che è possibile presentare in sede di gara (*"Criteri ambientali minimi dei detersivi per usi specifici: verifiche di conformità"*) il cui contenuto sostanzialmente ricalca quanto già esposto, in merito alle certificazioni riconosciute: la dimostrazione dell'eventuale **contenuto di riciclato** degli imballaggi primari, laddove oggetto di punteggio tecnico, va resa, ai sensi di quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso una certificazione ad hoc quale la ReMade in Italy o Plastica Seconda Vita, che attesti almeno un contenuto di plastica riciclata pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.



Sanificazione (strutture sanitarie)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE

DM. 29 gennaio 2021, n. 51 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021)

La seconda parte (Allegato 2) del decreto 51/2021 (entrato in vigore il 19 giugno 2021) è dedicata al servizio di pulizia e sanificazione delle strutture sanitarie, mentre l'Allegato 1 esaminato sopra è relativo alle strutture ad uso civile.

In modo analogo rispetto a quanto indicato per la pulizia di edifici civili, alla lettera d), punto 1 (“**Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto**”) è prevista la possibilità di premiare con punteggi in sede di gara, gli offerenti che si impegnano a ottenere adeguati livelli di igiene tenendo conto dell’obiettivo di contenere gli impatti ambientali del servizio in base all’approccio lungo il ciclo di vita, avendo riguardo di rispettare uno o più dei seguenti requisiti ambientali:

“a. uso di detersivi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o di altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024 **con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato:**

- almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell’imballaggio;

- tra il 50% e l’80% rispetto al peso complessivo dell’imballaggio;
- maggiore dell’80% rispetto al peso complessivo dell’imballaggio.
(...)”

Tali requisiti sugli imballaggi si provano indicando la denominazione o la ragione sociale del o dei produttori e il nome commerciale dei detersivi con gli imballaggi primari riciclati riportando la quota di riciclato (da dimostrare con un’etichetta quale ReMade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, nell’ambito di quanto previsto all’art. 69 del D.lgs. 50/2016) e la quota, su base semestrale, di detersivi con tali caratteristiche che verranno usati rispetto al quantitativo dei detersivi totale.

Come già visto sopra, è stata **eliminata** la possibilità di provare il rispetto dei criteri attraverso un’asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla UNI EN 14021.



Tessili

FORNITURE E NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI, IVI INCLUSI MASCHERINE FILTRANTI, DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DM. 30 giugno 2021 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 167 del 14 luglio 2021)

Il decreto ministeriale contenente i criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili (e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili) che sostituisce il precedente decreto dell'11 gennaio 2017 riporta indicazioni relative agli imballaggi, a differenza del precedente, seppur generiche. È previsto infatti, al punto 5 della sezione C, che i prodotti tessili debbano avere **imballaggi mono-materiali, riciclabili e/o riciclati**. I prodotti tessili, inoltre, non devono essere imballati singolarmente.

Identica previsione è contenuta nella parte del decreto (nuova) che si occupa del servizio ritiro, di restyling e finissaggio dei prodotti tessili (sezione D, punto 2).

Anche la parte relativa ai mezzi di verifica da presentare è generica: deve essere fornita descrizione dell'imballaggio, indicando il tipo specifico di materiale e aggiungendo le relative sigle, se trattasi di plastica. La conformità al criterio è verificata in sede di esecuzione.



Veicoli

ACQUISTO, LEASING, LOCAZIONE, NOLEGGIO DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SU STRADA E PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE, SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA

DM. 17 giugno 2021 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021)

Il decreto "CAM Veicoli" prevede, coerentemente con quanto previsto negli ultimi decreti CAM emanati dal MASE, una data di entrata in vigore successiva rispetto alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale (in questo caso l'entrata in vigore è prevista per il 30 ottobre 2021). Si tratta di un documento molto complesso, strutturato in diverse parti, che recepisce le recenti direttive comunitarie finalizzate a favorire l'utilizzo di veicoli a basse emissioni.

Relativamente agli imballaggi, il decreto prevede requisiti ambientali nella Scheda H (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di grassi e oli lubrificanti

per veicoli adibiti al trasporto su strada) e in particolare al punto 4 "Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata" si chiede che l'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti sia costituito da una percentuale minima di **plastica riciclata almeno pari al 25%** in peso. Tra i mezzi di verifica è previsto che la dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, debba avvenire per mezzo di una certificazione ad hoc quale ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita o equivalenti.

I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.





Verde pubblico

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI NUOVA AREA VERDE O RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA GIÀ ESISTENTE; PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO; PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO.

Dm 63 del 10 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020)

Il documento è complesso e articolato e contiene i criteri ambientali minimi relativi a tutte gli aspetti della gestione e cura del verde pubblico e in particolare:

- servizio di progettazione di nuove aree verdi e riqualificazione di quelle esistenti
- servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico - fornitura di materiale florovivaistico
- fornitura di prodotti fertilizzanti
- fornitura di impianti di irrigazione

Requisiti ambientali per gli imballaggi sono richiesti come obbligatori (specifiche tecniche) e collocati all'interno del paragrafo F "Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - materiale florovivaistico", A "Specifiche tecniche", punto 2 "Contenitori e imballaggi": in particolare, se gli imballaggi sono in plastica, devono avere un **contenuto minimo di riciclato** del 30%, devono essere riutilizzati, ovvero restituiti al

fornitore a fine uso e devono essere riciclabili. Se invece realizzati in altri materiali, questi devono essere biodegradabili qualora destinati a permanere con la pianta nel terreno oppure essere compostabili e avviati a processo di compostaggio a fine vita.

La **verifica** dei requisiti deve essere data dall'offerente presentando la dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'azienda a riutilizzare gli imballaggi in plastica e attraverso la presentazione delle schede tecniche degli stessi in cui devono essere riportate le caratteristiche richieste nel criterio esposto. Date le prescrizioni è importante per la Stazione appaltante verificare la correttezza delle prescrizioni non solo nel momento della fornitura conseguente all'aggiudicazione, ma anche nel corso del servizio nonché al termine dello stesso, in particolar modo per quanto riguarda la restituzione al fornitore a fine utilizzo e l'effettiva destinazione al processo di compostaggio.

Gli strumenti CONAI per realizzare

imballaggi sostenibili e riciclabili

PROGETTARE RICICLO: LA PIATTAFORMA PER LA PROGETTAZIONE DI IMBALLAGGI RICICLABILI

All'interno dei CAM è spesso previsto, tra i criteri riguardanti gli imballaggi, il riferimento alla riciclabilità di questi ultimi.

Tra gli strumenti messi a disposizione da parte di CONAI per il design for recycling vi è la piattaforma

progettarericiclo.com che raccoglie le linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi. Attualmente sono disponibili, in italiano e in inglese, le seguenti linee guida riferite ai materiali alluminio, carta e plastica.

Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi a prevalenza cellulosa

Pubblicate nel 2020
Politecnico di Milano

Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in alluminio

Pubblicate nel 2018
Politecnico di Torino

Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in materiale plastico


Pubblicate nel 2016
Università IUAV di Venezia

ECOD TOOL CONAI: LO STRUMENTO DI ECO-DESIGN

Le aziende che intendono realizzare imballaggi più sostenibili possono, in fase di progettazione, utilizzare l'EcoD Tool, raggiungibile al sito www.eco-toolconai.org - Area EcoD. Si tratta di uno strumento libero di eco-design del packaging a disposizione delle aziende consorziate a CONAI, che suggerisce azioni di miglioramento in fase di progettazione e che permette alle aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggio di valutare gli impatti ambientali, legati alle diverse fasi del ciclo di vita, di diverse soluzioni di packaging.

FA IL CHECKUP AMBIENTALE DEL TUO IMBALLAGGIO

L'ECOD TOOL valuta l'impatto di ciascuna fase del ciclo di vita dell'imballaggio, indagando tre indicatori ambientali:



TI SUGGERISCE LE POSSIBILI LEVE DI ECO-DESIGN DA APPLICARE


Lo strumento ti supporta nell'eco-progettazione proponendoti le leve di eco-design applicabili al tuo imballaggio, al fine di ridurre l'impatto ambientale di ciascuna fase del ciclo di vita e renderlo più riciclabile.



- Leva di prevenzione FACILITAZIONE ATTIVITÀ DI RICICLO
- Privilegia la monomaterialità nel tuo sistema di imballo
- Rendi le componenti di diverso materiale separabili manualmente

CONFRONTA I DIVERSI PROGETTI DI RE-DESIGN DEL TUO PACKAGING

Puoi effettuare diverse simulazioni di re-design del tuo imballaggio e valutarne i benefici ambientali, sulla base degli Indicatori Indagati, e sul nuovo Indicatore di circolarità CONAI che valorizza l'efficienza nel consumo di risorse lungo la filiera.



1.5 LA DIFFUSIONE DEL GPP DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELLE AZIENDE

Sebbene tutte le Stazioni appaltanti (Pubbliche Amministrazioni e imprese pubbliche dei settori speciali) siano obbligate all'inserimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara a partire dalla data di entrata in vigore del Codice Appalti (19 aprile 2016), a oggi tuttavia, si può affermare che l'applicazione dei CAM sia ancora parziale, seppur con un aumento progressivo riscontrabile negli anni.

Le indagini svolte a partire dal 2018 dall'Osservatorio Appalti Verdi, costituito da Legambiente e Fondazione Ecosistemi, hanno permesso di monitorare l'applicazione dei CAM nei Comuni capoluogo, Aree protette e, da ultimo, Aziende sanitarie locali, nell'attesa che sia capillarmente diffuso il monitoraggio che lo stesso Codice Appalti affida, tramite l'articolo 213, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ⁸. Nel Rapporto pubblicato a novembre 2022 sono stati inclusi anche i Soggetti aggregatori, facendo emergere dati interessanti.

Prendendo come riferimento i Comuni, emergono dall'indagine ancora molte lacune nell'adozione dei criteri ambientali minimi. La tabella seguente riporta i livelli di adozione dei diversi CAM, suddivisi per categoria merceologica nei Comuni capoluogo, negli anni 2018 e 2021, in ordine decrescente rispetto ai livelli di applicazione.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI	COMUNI CAPOLUOGO CHE ADOTTANO I CAM			
	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
Carta in risme	77,3%	73,4%	70%	73%
Servizi di pulizie	70%	60,9%	62,2%	52%
Stampanti	67,9%	65,9%	67,1%	58%
Toner	65,8%	58,9%	58,6%	54%
Carta per copia e grafica	61,6%	58,2%	54,3%	n.d.
Gestione del verde pubblico	54,8%	42,7%	27,7%	27%
Ristorazione	53,7%	45,6%	45,5%	37%
Arredi per interni	51,5%	43,2%	49,4%	40%
Illuminazione pubblica	48%	48,1%	36,3%	34%
Gestione dei rifiuti	42%	37,8%	32,1%	19%
Arredo urbano	42%	35,8%	17,5%	18%
Prodotti IT	41,4%	36%	40,5%	39%
Veicoli su strada	39,4%	41,1%	27,5%	19%
Servizi energetici	38,4%	41,3%	29,3%	28%
Divise (tessili)	37%	31,2%	28%	28,4%
Calzature	34,7%	28,8%	22,2%	n.d.

FONTE Osservatorio Appalti Verdi 2022, Legambiente e Fondazione Ecosistemi.

⁸ Il 21 marzo 2018 il MiTE ha firmato con il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un Protocollo d'Intesa con l'obiettivo, tra gli altri, di attivare il monitoraggio sistematico e la vigilanza sull'applicazione dei criteri ambientali minimi da parte delle Stazioni appaltanti.

Alcuni dati emersi meritano un'analisi. Tra i CAM la cui applicazione è aumentata in modo significativo tra il 2020 e il 2021 vi è quello relativo al settore della Ristorazione collettiva, importante per il tema degli imballaggi nonché tra quelli considerati maggiormente rilevanti per gli impatti ambientali, sulla salute e sui gusti alimentari generati.


Per quel che riguarda la gestione delle mense e la fornitura delle derrate alimentari, la percentuale dei Comuni capoluogo che adotta il CAM, ormai pari al 53,7%: tale percentuale è significativamente più alta di quella registrata nel 2018, pari al 37%.

Il Rapporto di monitoraggio pubblicato nel 2022 per la prima volta comprende anche i Soggetti aggregatori, ovvero: Consip; 19 centrali acquisti di società regionali; 1 per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano; 8 centrali acquisti di città metropolitane; 2 centrali istituite nella provincia di Vicenza e Brescia. Data l'importanza centrale di tali soggetti per le procedure di acquisto effettuate, è significativo esaminare le criticità da questi riscontrati nell'applicazione del GPP.

Le principali criticità applicative rilevate sono di tre ordini (si veda grafico successivo):

- 1] carenza di formazione specifica sul tema degli Appalti verdi e normativa relativa nei confronti del personale responsabile dei processi d'acquisto della Pubblica Amministrazione;
- 2] carenza di accompagnamento nella stesura dei bandi che devono integrare i criteri ambientali minimi pubblicati dal Ministero dell'Ambiente;
- 3] assenza di imprese *compliant*, in grado di offrire prodotti e servizi in linea con i requisiti ambientali previsti nei CAM.

MAGGIORI DIFFICOLTÀ NELL'APPLICAZIONE DEI CAM (2021)



FONTE Osservatorio Appalti Verdi 2022, Legambiente e Fondazione Ecosistemi.

La criticità relativa alla possibile assenza di imprese merita un approfondimento. Il timore delle Stazioni appaltanti (in questo caso Soggetti aggregatori, ma l'argomento è di ordine generale) di avere una gara deserta può essere infondato: è emerso, come si leggerà più avanti in questo paragrafo, che le aziende sono più conformi delle aspettative ai criteri ambientali minimi e il timore risiede nella mancanza di dialogo e informazione alle imprese, alle Associazioni di categoria e agli Ordini professionali sui criteri ambientali minimi. In ultima analisi, la difficoltà può risiedere nella mancanza da parte delle Aziende di un'efficace comunicazione sulla conformità ai CAM, magari attraverso la presentazione di una certificazione come mezzo di prova della conformità ai CAM,


tra quelle riconosciute e citate espressamente nei decreti ministeriali riportanti i CAM, quali ad esempio FSC o PEFC come prova sulla provenienza del legno da foreste gestite in maniera sostenibile e rigenerativa o ReMade in Italy per la prova del contenuto di riciclato nei materiali e nei prodotti.

Tra i fattori che facilitano l'implementazione del GPP un ruolo dominante (ovviamente dopo la conoscenza dello stesso) è coperto dalla formazione, come emerge dal grafico seguente.

La necessità di migliorare le capacità e le competenze delle Stazioni appaltanti in materia di GPP è certamente prioritaria, almeno per il 70% dei Soggetti aggregatori indagati.

Risulta quindi evidente che senza formazione specifica non si può "mettere in moto" la macchina del GPP. In particolare, la formazione deve vertere non solo sull'approfondimento della normativa presente nel Codice Appalti che riguarda il GPP e sulla conoscenza dei CAM così come previsti nei decreti pubblicati dal MASE, ma anche sull'acquisizione delle capacità di verifica del possesso dei requisiti ambientali richiesti dai CAM in fase di valutazione della gara (documentazione di prova e certificazioni ambientali).

FATTORI CHE FACILITANO L'INTRODUZIONE DEL GPP (2021)



FONTE Osservatorio Appalti Verdi 2022, Legambiente e Fondazione Ecosistemi.


Per analizzare l'impatto e l'applicazione del GPP da parte delle **Imprese**, è utile analizzare i dati emersi dall'indagine effettuata dal MASE con Unioncamere nel 2019 ^[9], avvalendosi del supporto scientifico della Fondazione Ecosistemi, con l'intento di avere un quadro sullo stato della sostenibilità ambientale dell'offerta e della domanda nel mondo produttivo italiano, anche alla luce dei CAM, per individuare eventuali criticità delle imprese ad adeguarsi alle nuove richieste della domanda pubblica, sempre più orientata in senso *green*.

L'indagine ha coinvolto un campione di oltre 3.000 imprese, rappresentativo del mercato manifatturiero, compreso quello delle costruzioni, della ristorazione collettiva, nonché imprese a partecipazione pubblica parimenti coinvolte nell'applicazione delle previsioni sul Green public procurement.

Sul fronte della **diffusione dei CAM** da parte delle Imprese (Figura 1), il primo dato interessante deriva dal fatto che le imprese che hanno partecipato nell'ultimo anno ad almeno un bando della Pubblica Amministrazione, nella maggior parte dei casi non hanno riscontrato capitolati e disciplinari contenenti i CAM; soltanto meno del 20% delle Imprese indagate ha visto la presenza dei CAM (da "qualche volta" a "sempre").

[9] L'indagine è scaricabile da <https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/Ambiente/2021/12.12.208%20indagine%20sostenibilita%20Unioncamere%20DEF.pdf>

FIG. 1 - FREQUENZA DI PARTECIPAZIONE A BANDI PUBBLICI CONTENENTI I CAM




FONTE "La sostenibilità ambientale delle imprese e la nuova frontiera degli acquisti pubblici verdi", Ministero dell'Ambiente e Unioncamere, 2019.

Entrando poi nel dettaglio tecnico dei CAM e sul grado di **difficoltà delle imprese a soddisfare** alcune specifiche tecniche di base riscontrate nei bandi, per alcuni settori selezionati, emergono i seguenti elementi (Figura 2):

- una tra le maggiori difficoltà riscontrate è nella capacità di soddisfare i requisiti richiesti per gli **imballaggi**, superiore rispetto a quella, per es. di rispondere ai requisiti richiesti per la gestione dei rifiuti e l'utilizzo di prodotti per la pulizia;
- allo stesso tempo, quasi il 42% delle imprese non evidenzia particolari difficoltà a rispondere alle specifiche tecniche oggetto dell'indagine.

FIG. 2 - GRADO DI DIFFICOLTÀ NEL RISPONDERE AI REQUISITI CAM INSERITI NEI BANDI DI GARA




FONTE "La sostenibilità ambientale delle imprese e la nuova frontiera degli acquisti pubblici verdi", Ministero dell'Ambiente e Unioncamere, 2019.

Rispetto al tema degli **imballaggi** l'indagine rileva un dato eclatante: la *compliance* ai requisiti CAM sugli imballaggi è il tema su cui le imprese hanno evidenziato la maggiore difficoltà, rispetto agli altri temi richiesti. Solo il 15% ha rilevato un livello di difficoltà basso rispetto ai requisiti ambientali sugli imballaggi relativi ai CAM trovati in gara e addirittura il 35% delle imprese intervistate non ha mai potuto soddisfare il requisito quando trovato nella documentazione di gara. Nessun altro requisito ambientale mette così in difficoltà le Imprese che partecipano alle gare e si trovano a doversi confrontare con i CAM. Il segnale più evidente sembra rivolto alla inadeguatezza delle richieste così come formulate all'interno delle norme (i decreti ambientali riportanti i CAM e nello specifico i requisiti per gli imballaggi previsti per contenere o trasportare i materiali e i prodotti, per le diverse categorie merceologiche). I dati possono rivelare altresì la difficoltà delle Aziende a *comunicare* la conformità ai CAM, qualora non dispongano delle necessarie certificazioni ambientali previste (es. FSC, PEFC, Plastica seconda vita o ReMade in Italy).

Infatti, tra gli altri aspetti interessanti, l'indagine contiene anche il giudizio degli interpellati sull'utilità della **certificazione ambientale** per la partecipazione alle gare (Figura 3). La stragrande maggioranza, ben il 73%, valuta la certificazione ambientale uno strumento molto strategico e competitivo, mentre un quarto degli intervistati (27%) lo ritiene per nulla o poco utile.

FIG. 3 - LIVELLO DI RILEVANZA, IN TERMINI STRATEGICI E COMPETITIVI, DELLE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI PER PARTECIPARE AI BANDI PUBBLICI



FONTE "La sostenibilità ambientale delle imprese e la nuova frontiera degli acquisti pubblici verdi", Ministero dell'Ambiente e Unioncamere, 2019.

2

La prima indagine in Italia sull'utilizzo di materiale riciclato

e sul GPP tra i produttori e gli utilizzatori di imballaggi



Nell'ambito delle attività di spinta verso l'economia circolare, CONAI promuove servizi e strumenti di eco-design per le imprese finalizzati alla progettazione e alla realizzazione di imballaggi riciclabili affinché possano, una volta conferiti in raccolta differenziata, alimentare l'industria del riciclo e trasformarsi in materia prima seconda impiegabile nei processi produttivi per nuovi imballaggi o nuovi prodotti.

Con l'obiettivo di approfondire il tema sull'utilizzo di materiale riciclato tra le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggio, CONAI ha commissionato un'indagine a ReMade in Italy ^{|10|} estendendo lo studio anche alla conoscenza del Green Public Procurement e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

LA METODOLOGIA DELL'INDAGINE

L'indagine è stata condotta tramite questionario da compilare via web ad un campione di Aziende così composto:

- Produttori: aziende campione n. 230 (risposte complete n. 74)
- Utilizzatori: aziende campione n. 856 (risposte complete n. 80)

Per ogni Azienda sono stati selezionati al massimo due nominativi, individuando il profilo più adeguato alla compilazione del questionario.


Sono stati effettuati 5 inviti alla compilazione tra febbraio e luglio 2020.

CONAI ha provveduto alla diffusione dell'indagine tramite link pubblicato sul sito istituzionale e tramite post sul social network LinkedIn.

^{|10|} CONAI è socio fondatore dell'Associazione ReMade in Italy - www.remadeinitaly.it

I PRODUTTORI


DI PACKAGING



L'indagine ha riguardato un campione di Aziende italiane produttrici di imballaggi **| 11 |**, interrogate sugli aspetti relativi ad alcuni temi ambientali di particolare attualità: utilizzo di materiale riciclato e di sottoprodotti, motivazioni, interesse verso le certificazioni ambientali, grado di compliance rispetto ai CAM (criteri ambientali minimi), partecipazione a gare pubbliche.

Le Aziende che hanno risposto alla survey (Figura 1) sono per la maggior parte Aziende di medie dimensioni, con più di 50 dipendenti (62,16%), mentre quasi un quarto sono piccole aziende, con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50, mentre il 13,51% sono micro Aziende (con meno di 10 dipendenti).


FIG. 1 - DIMENSIONE DELLE AZIENDE (PRODUTTORI)



Più della metà delle Aziende interrogate (Figura 2) produce imballaggi in plastica (58%), mentre i produttori di imballaggi in carta rappresentano il 27%, in composti carta/plastica oltre il 20%, legno per l'11%, in alluminio quasi il 10%, acciaio il 4%, mentre bassa è la presenza di produttori di imballaggi in vetro (solo il 2,70%).


| 11 | Per produttori di imballaggi si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.
Fonte www.conai.org/imprese/chi-aderisce

FIG. 2 - I MATERIALI DEGLI IMBALLAGGI PRODOTTI



Il campione dei Produttori è rappresentativo di tutte le tipologie di imballaggi (Figura 3). Oltre un quarto del campione produce film e flessibili (25,68%); significativa la presenza di produttori di bottiglie e flaconi (15%), pallet e imballaggi da trasporto e scatole e cartoni (entrambe le categorie al 14%), tappi e chiusure (12%), buste e sacchetti (11%), con percentuali minori per le altre tipologie.

FIG. 3 - LE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI




2.1 QUANTI PRODUTTORI DI PACKAGING IMPIEGANO MATERIALE RICICLATO

Le Aziende che utilizzano materiale che deriva dal riciclo di rifiuti per la produzione degli imballaggi rappresentano oltre il 67% del campione (Figura 4). Questo dato andrebbe letto assieme a quel 15% che dichiara di poterlo utilizzare in futuro, presumibilmente a fronte della sempre crescente richiesta che proviene dal mercato e dell'evoluzione normativa (Direttiva SUP). Quindi oltre l'80% delle aziende è fortemente interessato al tema del contenuto di riciclato o perché ne fa già uso all'interno del proprio processo produttivo o perché lo farà nel breve periodo, sulla spinta della richiesta proveniente da Appalti pubblici, della normativa o degli incentivi fiscali.


Conferma della direzione che sta prendendo il mercato è il dato relativo alle poche Aziende che dichiarano di aver utilizzato materiale da riciclo in passato e di avere smesso di farlo (solo 1,37%) mentre il restante 16% non lo utilizza senza porsi altre questioni al riguardo.

FIG. 4 - UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI IMBALLAGGI




Tra i materiali che presentano un contenuto di riciclato (Figura 5), impiegati da quel 67% delle Aziende del campione, oltre la metà è costituito da plastica (53%) e oltre un quarto da carta (29%). Significativa la quota dei materiali legnosi (12,24) e dei materiali compositi carta/plastica, mentre minore, ma comunque presente, la quota dei materiali in alluminio (oltre il 6%).

FIG. 5 - MATERIALE DA RICICLO UTILIZZATO PER L'IMBALLAGGIO



Le tipologie di imballaggi prodotte con contenuto di riciclato sono diverse (Figura 6): la quota più elevata è rappresentata da bottiglie e flaconi (20%), mentre quote omogenee sono relative alla produzione di film e flessibili e scatole e cartoni (18%). I pallet e gli imballaggi da trasporto con contenuto di riciclato sono il 16%, buste e sacchetti il 14%, tappi e chiusure il 10%. Quote minori per barattoli, fusti, cisternette e taniche vaschette e vassoi, lattine e scatolame (tra il 4% e il 2%; si veda grafico sottostante).

FIG. 6 - TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO CON CONTENUTO DI RICICLATO



2.2 LE MOTIVAZIONI SOTTESE ALL'UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO

Alle Aziende è stato chiesto di esplicitare le motivazioni che le hanno spinte a incrementare il contenuto di materiale riciclato negli imballaggi, fornendo gradi di importanza rispetto alle motivazioni fornite (Figura 7).

Quasi la totalità delle Aziende che hanno risposto (oltre il 90%) ritiene che l'Economia circolare, posta come mission o policy all'interno della strategia aziendale sia determinante: la metà ha risposto in questo senso in modo deciso, mentre il restante 40% si è dichiarato "parzialmente d'accordo".

Forte si è dimostrata anche la motivazione legata al potenziale valore aggiunto acquisito dagli imballaggi con contenuto di riciclato: il 55% si ritiene parzialmente d'accordo mentre quasi il 30% la ritiene una motivazione estremamente forte. Un 9,5% non si trova d'accordo sulla motivazione, insieme ad un 7% che si è dimostrato negativo al riguardo, seppur con meno determinazione.


Risultati più "spalmati" riguardo alla motivazione che risiede nella consolidata prassi di approvvigionamento di materia prima seconda, che si può quindi ritenere acquisita dall'Azienda e non spinta da motivazioni legate alle richieste del mercato. Su questa linea si colloca quasi il 70% delle Aziende (sommando quelle più motivate, il 31% e quelle meno motivate, il 38%), mentre il restante 30% non si ritrova in questa motivazione (tra cui quasi il 12% è decisamente lontano).

L'aspetto della competitività di prezzo degli imballaggi con contenuto di riciclato rispetto a quelli contenenti materiali vergini è controverso: più del 40% si trova decisamente in disaccordo, cui si aggiunge un 12% che lo è moderatamente. Solo il 17% ritiene con fermezza che i materiali con contenuto di riciclato offrano vantaggi competitivi in termini di prezzo e una quota non irrilevante del 31% si ritiene possibilista al riguardo.

Non è rilevante la motivazione che proviene dalla richiesta di materiali con contenuto di imballaggi negli Appalti pubblici (GPP). Meno del 20% delle Aziende ritiene importante il GPP come driver per l'impiego di materiali che derivano dal riciclo di rifiuti nella produzione di imballaggi (in particolare, il 19% lo ritiene fondamentale e il 17% parzialmente motivante), mentre la quota dominante del 62% non ritiene che il GPP rappresenti una spinta in questo senso (e quasi il 10% delle Aziende esprime un giudizio negativo, ma meno drastico). Questo dato va letto con attenzione. Può significare una scarsa conoscenza del tema, da parte delle Aziende. Ma altresì il dato può essere letto alla luce del fatto che i CAM non contengono requisiti idonei a stimolare il mercato in questo senso, ovvero ad utilizzare imballaggi con contenuto di riciclato (si rimanda al paragrafo 1.4).

Infine, il tema degli sgravi e incentivi fiscali legati ai prodotti (imballaggi inclusi) con contenuto di riciclato. La risposta negativa da parte delle Aziende risiede forse nel fatto che tali incentivi non sono ancora del tutto operativi: oltre la metà è decisamente in disaccordo nel ritenerle un driver significativo per l'incremento nell'utilizzo di materiale riciclato, anche se il 21% esprime un disaccordo moderato. Solo il 14% è favorevole e forse in un'ottica previsionale, ha ritenuto opportuno agire anche sulla spinta di tale motivazione. Resta un cauto 10% che si ritiene moderatamente ottimista al riguardo.


FIG.7 - LE MOTIVAZIONI PER INCREMENTARE IL CONTENUTO DI RICICLATO



I dettagli che seguono rappresentano dei focus rispetto ad alcune delle motivazioni analizzate prima, ovvero quelle più negative (competitività di prezzo, GPP, incentivi fiscali) con l'analisi delle tipologie di imballaggi prodotti e materiali utilizzati.

Rispetto alla motivazione legata alla competitività del prezzo, constatata o sperata, che ha condotto alla scelta di incrementare la quota di riciclato nella produzione di imballaggi, tra le Aziende favorevoli emergono quelle che producono scatole e cartoni, pallet e imballaggi per il trasporto (entrambe le categorie al 25%), buste e sacchetti (20%), film e flessibili (15%). Tra i materiali coinvolti, coerentemente, domina la carta (40%) insieme alla plastica (35%), seguono il legno al 25% e i composti carta/plastica (15%).

Per quanto riguarda le risposte negative sulla motivazione posta (competitività di prezzo), i risultati sono a carattere più diffuso, con la dominanza di bottiglie e flaconi (32%), film e flessibili (27%) e tappi e chiusure (18%).



La competitività di prezzo rispetto agli imballaggi contenenti materiali vergini mi ha spinto a scegliere materiale riciclato per la produzione degli imballaggi:

PER NIENTE D'ACCORDO/ PARZIALMENTE IN DISACCORDO

TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO

Bottiglie e flaconi	31,82%
Film e flessibili	27,27%
Pallet e imballaggi da trasporto	9,09%
Barattoli	4,55%
Scatole e cartoni	4,55%
Buste e sacchetti	9,09%
Tappi e chiusure	18,18%
Lattine e scatolame	4,55%
Vaschette e vassoi	4,55%
Fusti, cisternette e taniche	9,09%
Altro (specificare)	13,64

MATERIALE UTILIZZATO

Carta	13,64%
Legno	0,00%
Vetro	4,55%
Plastica	81,82%
Alluminio	4,55%
Acciaio	0,00%
Composti Plastica + Alluminio	4,55%
Composti Carta + Plastica	9,09%
Composti Carta + Plastica + Alluminio	0,00%
Altro (specificare)	0,00%

TOTALMENTE D'ACCORDO/ PARZIALMENTE D'ACCORDO

TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO

Bottiglie e flaconi	5,00%
Film e flessibili	15,00%
Pallet e imballaggi da trasporto	25,00%
Barattoli	5,00%
Scatole e cartoni	25,00%
Buste e sacchetti	20,00%
Tappi e chiusure	5,00%
Lattine e scatolame	0,00%
Vaschette e vassoi	0,00%
Fusti, cisternette e taniche	0,00%
Altro (specificare)	15,00%

MATERIALE UTILIZZATO


Carta	40,00%
Legno	25,00%
Vetro	5,00%
Plastica	35,00%
Alluminio	10,00%
Acciaio	5,00%
Composti Plastica + Alluminio	5,00%
Composti Carta + Plastica	15,00%
Composti Carta + Plastica + Alluminio	5,00%
Altro (specificare)	5,00%

Rispetto alla motivazione, come spinta per la richiesta di imballaggi con contenuto di riciclato, proveniente dal GPP, le Aziende hanno risposto in maniera negativa (oltre il 70% non lo ritiene determinante).

I dettagli rispetto a tipologie di imballaggi prodotti e materiali utilizzati sono rappresentati nella figura seguente.

Tra le aziende in disaccordo, in primo posto quelle che producono pallet e imballaggi da trasporto, seguite da quelle che producono scatole e cartoni. Coerentemente il materiale più coinvolto in questo caso è il legno (42%).

Tra le aziende che trovano importante la motivazione come driver di sviluppo, spiccano quelle che producono bottiglie e flaconi (23%) e film e flessibili (30%). Il materiale più coinvolto, in questo caso, decisamente è la plastica (70%).



Il Vantaggio competitivo per appalti pubblici (GPP) mi ha spinto a scegliere materiale riciclato per la produzione degli imballaggi:

PER NIENTE D'ACCORDO/ PARZIALMENTE IN DISACCORDO

TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO

Bottiglie e flaconi	8,33%
Film e flessibili	0,00%
Pallet e imballaggi da trasporto	33,33%
Barattoli	0,00%
Scatole e cartoni	25,00%
Buste e sacchetti	8,33%
Tappi e chiusure	0,00%
Lattine e scatolame	0,00%
Vaschette e vassoi	0,00%
Fusti, cisternette e taniche	16,67%
Altro (specificare)	16,67%

MATERIALE UTILIZZATO

Carta	33,33%
Legno	41,67%
Vetro	0,00%
Plastica	33,33%
Alluminio	0,00%
Acciaio	0,00%
Composti Plastica + Alluminio	0,00%
Composti Carta + Plastica	16,67%
Composti Carta + Plastica + Alluminio	0,00%
Altro (specificare)	0,00%

TOTALMENTE D'ACCORDO/ PARZIALMENTE D'ACCORDO

TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO


Bottiglie e flaconi	23,33%
Film e flessibili	30,00%
Pallet e imballaggi da trasporto	10,00%
Barattoli	6,67%
Scatole e cartoni	10,00%
Buste e sacchetti	16,67%
Tappi e chiusure	16,67%
Lattine e scatolame	3,33%
Vaschette e vassoi	3,33%
Fusti, cisternette e taniche	0,00%
Altro (specificare)	13,33%

MATERIALE UTILIZZATO

Carta	23,33%
Legno	0,00%
Vetro	6,67%
Plastica	70,00%
Alluminio	10,00%
Acciaio	3,33%
Composti Plastica + Alluminio	6,67%
Composti Carta + Plastica	10,00%
Composti Carta + Plastica + Alluminio	3,33%
Altro (specificare)	3,33%

Relativamente al dettaglio dei risultati con riguardo alla motivazione sull'utilizzo di materiale riciclato legata a possibile accesso a sgravi fiscali e finanziamenti, sono in disaccordo soprattutto le aziende che producono pallet e imballaggi da trasporto (30%) e fusti, cisternette e taniche (20%). Il materiale che domina è la plastica (60%).

Mentre le aziende che producono film e flessibili (25%), bottiglie e flaconi (22%), scatole e cartoni, buste e sacchetti e tappi e chiusure (tutte intorno al 16%) sono decisamente più favorevoli e attente al riguardo. Con la netta dominanza, in questo caso, dei materiali in plastica (quasi il 60%) e in carta (31%).



Il Possibile accesso a sgravi fiscali e finanziamenti mi ha spinto a scegliere materiale riciclato per la produzione degli imballaggi:

PER NIENTE D'ACCORDO/ PARZIALMENTE IN DISACCORDO

TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO

Bottiglie e flaconi	10,00%
Film e flessibili	10,00%
Pallet e imballaggi da trasporto	30,00%
Barattoli	0,00%
Scatole e cartoni	10,00%
Buste e sacchetti	10,00%
Tappi e chiusure	0,00%
Lattine e scatolame	0,00%
Vaschette e vassoi	0,00%
Fusti, cisternette e taniche	20,00%
Altro (specificare)	20,00%

MATERIALE UTILIZZATO

Carta	10,00%
Legno	30,00%
Vetro	0,00%
Plastica	60,00%
Alluminio	10,00%
Acciaio	10,00%
Composti Plastica + Alluminio	0,00%
Composti Carta + Plastica	0,00%
Composti Carta + Plastica + Alluminio	0,00%
Altro (specificare)	0,00%

TOTALMENTE D'ACCORDO/ PARZIALMENTE D'ACCORDO

TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO

Bottiglie e flaconi	21,88%
Film e flessibili	25,00%
Pallet e imballaggi da trasporto	12,50%
Barattoli	6,25%
Scatole e cartoni	15,63%
Buste e sacchetti	15,63%
Tappi e chiusure	15,63%
Lattine e scatolame	3,13%
Vaschette e vassoi	3,13%
Fusti, cisternette e taniche	0,00%
Altro (specificare)	12,50%

MATERIALE UTILIZZATO

Carta	31,25%
Legno	6,25%
Vetro	6,25%
Plastica	59,38%
Alluminio	6,25%
Acciaio	0,00%
Composti Plastica + Alluminio	6,25%
Composti Carta + Plastica	15,63%
Composti Carta + Plastica + Alluminio	3,13%
Altro (specificare)	3,13%

I grafici che seguono specificano i risultati sulle motivazioni sull'utilizzo di materiale riciclato rispetto alle dimensioni delle Aziende (Figure 8 e 9).

FIG.8 - LE MOTIVAZIONI SULL'UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO - PICCOLE E MEDIE IMPRESE





FIG.9 - LE MOTIVAZIONI SULL'UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO - GRANDI IMPRESE



2.3 LA COMUNICAZIONE SUL CONTENUTO DI RICICLATO

Comunicare in modo evidente il contenuto di riciclato è un aspetto fondamentale perché permette l'immediata riconoscibilità di questa caratteristica ambientale dei materiali e dei prodotti. I Report di monitoraggio sull'applicazione del GPP in Italia hanno evidenziato (paragrafo 1.5) come uno dei principali motivi di reticenza avanzato dalle Pubbliche amministrazioni nell'implementazione dei Criteri ambientali minimi nella documentazione di gara sia proprio il timore di non trovare Aziende **compliant** rispetto ai requisiti ambientali richiesti. Questo aspetto potrebbe riguardare tuttavia la difficoltà delle Stazioni appaltanti di riconoscere tali requisiti nei prodotti/servizi offerti. È quanto mai importante, quindi, per le Aziende, comunicare con strumenti efficaci la **compliance** ambientale di un prodotto/servizio.

Etichettatura ambientale

degli imballaggi

Le novità normative (decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116) che hanno introdotto l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi hanno spinto molte aziende a integrare, modificare, o apporre ex novo, le informazioni minime ambientali sui loro imballaggi | 12 |.

In questo contesto, molte aziende stanno approcciando questa novità come un'opportunità per rivedere il set di informazioni ambientali che possono essere veicolate attraverso l'imballaggio. Per questo CONAI ha deciso di affiancarle con un ulteriore strumento di lavoro: le *Linee Guida per una etichettatura ambientale volontaria*, che intendono offrire una panoramica delle principali dichiarazioni ed etichette ambientali che possono essere volontariamente apposte sugli imballaggi, e di spiegarne gli obiettivi e il significato. Il tema è sempre più importante e delicato per le impre-



se, vista l'attenzione crescente che i consumatori pongono sulle informazioni ambientali riportate sul packaging.

LINEE GUIDA PER UNA ETICHETTATURA AMBIENTALE VOLONTARIA

Il documento presenta una rassegna delle principali etichettature ambientali volontarie previste per gli imballaggi, schematizzate per tipologia di etichettatura. Si distinguono in questo caso:

| 12 | Con l'occasione sono state redatte da CONAI le Linee Guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi.

- le informazioni per una raccolta differenziata di qualità, che l'azienda può volontariamente affiancare alle indicazioni obbligatorie riferite al conferimento in raccolta per gli imballaggi destinati ai consumatori finali;
- lo schema nazionale volontario “*Made Green in Italy*”;
- le etichette ambientali di prodotto, che sono quelle che fanno capo alla norma ISO 14020, e si distinguono in 3 tipologie (Etichettatura ambientale di tipo I, II e III);
- le certificazioni ambientali: le principali riguardano la certificazione di compostabilità, il contenuto di materiale riciclato, e l'attestazione della corretta gestione forestale legata all'approvvigionamento di materia prima per i beni prodotti in legno e in carta;
- Altri marchi ambientali specifici per filiere di materiale, in particolare per gli imballaggi in carta in relazione alla loro riciclabilità, e agli imballaggi in metallo, per la comunicazione della capacità di questi materiali di essere riciclati in maniera permanente;
- Partecipazione a un sistema EPR, ove sia previsto un marchio, in particolare per i consorzi CONAI, COMIECO e CiAl.

Quasi due terzi delle Aziende intervistate (il 64%) non comunica in modo evidente il contenuto di riciclato (che, come abbiamo visto, rappresenta il requisito ambientale più diffuso nei CAM, in particolare per il packaging) sui propri imballaggi (Figura 10). Tra le Aziende che utilizzando strumenti di comunicazione in tale senso, dominano le Aziende che producono imballaggi in plastica (oltre il 66%), seguite a distanza dai produttori di imballaggi in carta e in legno (entrambe rappresentano il 20%), con una residuale presenza di imballaggi prodotti da materiali compositi carta/plastica (Figure 11 e 12).

FIG. 10 - L'EVIDENZA DEL CONTENUTO DI RICICLATO SULL'IMBALLAGGIO



FIG. 11 - I MATERIALI PER I QUALI IL CONTENUTO DI RICICLATO È EVIDENTE





FIG.12 - GLI IMBALLAGGI PER I QUALI IL CONTENUTO DI RICICLATO È EVIDENTE




2.4 L'UTILIZZO DI CERTIFICAZIONI ED ETICHETTE AMBIENTALI

Le certificazioni e le etichette ambientali rappresentano, come noto, gli strumenti più utili e diffusi per la comunicazione di aspetti ambientali sui prodotti. Nel contesto del Green public procurement sono altresì strumenti dotati di una particolare caratteristica, particolarmente funzionale ad un corretto funzionamento della gara e implementazione dei CAM: svolgono la funzione di **presunzione di conformità** e in tal senso rappresentano uno strumento fondamentale di chiarezza per le Stazioni appaltanti. Permettono infatti, se dotate dei necessari requisiti di attendibilità fissati dal Codice Appalti (si veda Box 1), di comunicare in modo immediato alla Stazione appaltante la **compliance** ai requisiti obbligatoriamente richiesti. Per questo, tali strumenti si stanno diffondendo in questi ultimi anni, in particolare quelle rivolte al contenuto di riciclato nei materiali e nei prodotti, sempre più utili in un mercato orientato verso l'Economia circolare e caratterizzato da incentivi, per fornire i quali sarà necessario esibire le credenziali richieste.

Le certificazioni e le autodichiarazioni scelte dalle Aziende che hanno dichiarato di comunicare in modo evidente il contenuto di riciclato (il 35% del campione) sono rappresentate dalla Figura 13, dove accanto alle certificazioni più conosciute, si rileva l'impiego della autodichiarazione Ciclo di Mobius, basata sulla ISO 14021, che tuttavia non presenta la necessaria conformità normativa al Codice Appalti (si rimanda al paragrafo 1.3 e alle Linee Guida allegate all'indagine |12|).

FIG. 13 - GLI STRUMENTI PER EVIDENZIARE IL CONTENUTO DI RICICLATO



| 12 | Green Public Procurement e CAM – Imballaggi - Linea Guida per le imprese che partecipano alle gare pubbliche.

RISPETTO ALLE DIMENSIONI AZIENDALI

	PICCOLE E MEDIE IMPRESE	GRANDI IMPRESE
ReMade in Italy	22,22%	-
Plastica seconda vita (PSV)	22,22%	16,67%
FSC Riciclato	33,33%	33,33%
PEFC riciclato	33,33%	16,67%
Ciclo di Mobius (Autodichiarazione)	33,33%	33,33%
Altro (specificare)	22,22%	16,67%

RISPETTO AI MATERIALI UTILIZZATI

Carta	20,00%
Legno	20,00%
Vetro	0,00%
Plastica	65,67%
Alluminio	0,00%
Acciaio	0,00%
Composti Plastica + Alluminio	0,00%
Composti Carta + Plastica	6,67%
Composti Carta + Plastica + Alluminio	0,00%
Altro (specificare)	0,00%

CHE TIPO DI MATERIALE UTILIZZA E CHE IMBALLAGGIO PRODUCE CHI HA UTILIZZATO:

FSC PER EVIDENZIARE IL CONTENUTO DI RICICLATO	PEFC PER EVIDENZIARE IL CONTENUTO DI RICICLATO	IL CICLO DI MOBIUS PER EVIDENZIARE IL CONTENUTO DI RICICLATO	TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO
0,00%	0,00%	0,00%	Bottiglie e flaconi
0,00%	25,00%	20,00%	Film e flessibili
60,00%	75,00%	40,00%	Pallet e imballaggi da trasporto
0,00%	0,00%	0,00%	Barattoli
20,00%	0,00%	20,00%	Scatole e cartoni
20,00%	25,00%	20,00%	Buste e sacchetti
0,00%	0,00%	0,00%	Tappi e chiusure
0,00%	0,00%	0,00%	Lattine e scatolame
0,00%	0,00%	0,00%	Vaschette e vassoi
0,00%	0,00%	0,00%	Fusti, cisternette e taniche
0,00%	0,00%	0,00%	Altro (specificare)
			MATERIALE UTILIZZATO
40,00%	0,00%	20,00%	Carta
60,00%	75,00%	40,00%	Legno
0,00%	0,00%	0,00%	Vetro
0,00%	25,00%	40,00%	Plastica
0,00%	0,00%	0,00%	Alluminio
0,00%	0,00%	0,00%	Acciaio
0,00%	0,00%	0,00%	Composti Plastica + Alluminio
0,00%	0,00%	0,00%	Composti Carta + Plastica
0,00%	0,00%	0,00%	Composti Carta + Plastica + Alluminio
0,00%	0,00%	0,00%	Altro (specificare)

2.5 L'UTILIZZO DI SOTTOPRODOTTI

Un tema di particolare rilevanza è quello relativo ai sottoprodotti, materiali che non sono rifiuti, definiti e inquadrati dal Codice Ambientale (Dlgs. 152/2006, articolo 184-bis). L'Economia circolare apre alla massimizzazione del riutilizzo dei sottoprodotti, garantiti e tracciati, per impedire che diventino rifiuti e per limitare il ricorso a materia prima vergine, alle condizioni fissate dalla normativa.

Il tema è in parte sconosciuto, quasi il 12% del campione intervistato non sa cosa siano, e ancora non approcciato da quasi la metà delle Aziende, il 47% non li ha mai utilizzati (Figura 14). Solo il 20% li utilizza per la produzione dei propri imballaggi, mentre un altro 20% si dimostra favorevole a indagare questa possibilità e a utilizzarli in futuro. Per quanto riguarda la provenienza dei sottoprodotti (Figure 15 e 16), i dati emersi ci rivelano una parità tra provenienza "interna", ovvero da processi produttivi della stessa Azienda che li utilizza reimmettendoli nel processo, e provenienza "esterna", ovvero da altre Aziende che li cedono al produttore di imballaggio.

FIG. 14 - L'UTILIZZO DI SOTTOPRODOTTI PER GLI IMBALLAGGI




FIG. 15 - LA PROVENIENZA DEI SOTTOPRODOTTI





FIG. 16 - I MATERIALI PER I QUALI VENGONO UTILIZZATI I SOTTOPRODOTTI



2.6 LA CONOSCENZA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

La maggior parte delle Aziende (il 60%) produttrici di imballaggi censite per questa prima indagine non conosce i CAM (Figura 17). Questo dato è di significativa importanza visto che i CAM sono obbligatori dal 2016.

Tuttavia il dato va letto assieme alla scarsa partecipazione delle aziende produttrici alle gare pubbliche per l'acquisto di forniture di imballaggi, solitamente partecipate dalle Aziende utilizzatrici degli stessi (si veda oltre). La scarsa conoscenza dei CAM pare tuttavia un gap informativo da colmare in quanto le Aziende produttrici potrebbero acquisire maggiori quote di mercato comunicando la propria **compliance** ai CAM ai propri fornitori e permettendo a queste di aggiudicarsi forniture pubbliche.

La conoscenza di CAM è maggiore nelle piccole Aziende rispetto alle grandi. Tra le Aziende che conoscono i CAM, la maggior parte (il 55%) produce imballaggi in plastica, rilevante la parte del legno (27%), carta al 18% e composti carta/plastica per il 14%. Basse le quote sugli altri materiali (Figura 18).

Approfondimento

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali rivolti alle diverse forniture di beni e servizi della Pubblica amministrazione. I CAM sono previsti all'interno di decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il loro inserimento è obbligatorio in tutti gli Appalti pubblici,

ai sensi dell'art. 34, Codice Appalti (Dlgs. 50/2016). I CAM relativi agli imballaggi, contenuti nei diversi decreti, riguardano solitamente le caratteristiche di riutilizzabilità, disassemblabilità e contenuto minimo di riciclato.

L'elenco dei decreti contenenti i CAM in vigore è pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

FIG. 17 - GRADO DI CONOSCENZA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI IMBALLAGGI





FIG. 18 - I MATERIALI UTILIZZATI DA PARTE DI CHI CONOSCE I CAM




2.7 PERSEGUIBILITÀ E DIMOSTRABILITÀ DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Un altro dato di grande interesse è quello relativo al giudizio sulla perseguibilità e sulla dimostrabilità dei CAM sul contenuto di riciclato espressa dalle Aziende produttrici di imballaggi (da quelle che conoscono i CAM). Con il termine "perseguibilità" è da intendersi la capacità delle Aziende intervistate a realizzare imballaggi conformi ai criteri ambientali contenuti nei CAM (si veda paragrafo 1.4).


Con "Dimostrabilità" si intende la capacità delle Aziende di rendere evidente sui propri imballaggi la conformità ai CAM conseguita (attraverso autodichiarazioni o certificazioni riconosciute).

Nessuna tra le Aziende intervistate esprime un giudizio totalmente negativo in merito a perseguibilità e dimostrabilità (Figura 19), mentre una esigua parte di esse si dichiara parzialmente in disaccordo sul primo aspetto (il 14%) e sul secondo aspetto (19%).

FIG. 19 - PERSEGUIBILITÀ E DIMOSTRABILITÀ DEI CAM RELATIVI AL CONTENUTO DI RICICLATO


Oltre il 40% delle Aziende che hanno dichiarato di conoscere i CAM li ritiene totalmente perseguibili, mentre una identica quota esprime un giudizio più cauto in merito. Per quanto riguarda l'aspetto della dimostrabilità, infine, il 33% delle Aziende produttrici di imballaggi intervistate ritiene totalmente dimostrabili gli imballaggi rispetto ai CAM. Una quota superiore (48%) esprime un giudizio più cauto in merito, seppur positivo.

Tra le Aziende che ritengono i CAM sia perseguibili sia dimostrabili, spiccano quelle che utilizzano materiali plastici per la produzione dei loro imballaggi (Figura 20). Una quota rilevante è rappresentata dal legno (28%), seguito da carta (11%) e materiali compositi carta/plastica (11%). Quote più esigue ma comunque rappresentative per tutti gli altri materiali.

FIG. 20 - I MATERIALI IMPIEGATI DA CHI CONSIDERA I CAM PERSEGUIBILI/DIMOSTRABILI

In coerenza con i risultati sui materiali appena esposti, gli imballaggi prodotti dalle Aziende che ritengono i criteri ambientali (CAM) per gli imballaggi sia perseguibili sia dimostrabili (Figura 21) sono film e flessibili (33%), pallet e imballaggi da trasporto (33%), bottiglie e flaconi (11%), fusti, cisternette e taniche (11%), con quote meno significative per le altre tipologie di imballaggi prodotti.

FIG.21 - GLI IMBALLAGGI PRODOTTI DA CHI CONSIDERA I CAM PERSEGUIBILI/DIMOSTRABILI



2.8 LA CONOSCENZA DEI REQUISITI ESSENZIALI PER GLI IMBALLAGGI

Sebbene la maggior parte delle Aziende intervistate conosca i Requisiti essenziali per gli imballaggi (il 66%) resta un rilevante 34% che ne ignora il significato (Figura 22).



Approfondimento

REQUISITI ESSENZIALI

Sono requisiti specifici per gli imballaggi previsti dall'allegato II della Direttiva 94/62/CE, ai quali i produttori di imballaggi si devono attenere, i requisiti essenziali riguardano la fabbricazione e composizione, il riutilizzo e il recupero.

L'Ente di normazione italiano UNI, ha pubblicato le norme tecniche, relative ai requisiti essenziali, indicate di seguito.



- UNI EN 13427:2005 - Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- UNI EN 13428:2005 - Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte;
- UNI EN 13429:2005 - Imballaggi - Riutilizzo;
- UNI EN 13430:2005 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali;
- UNI EN 13431:2005 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore Minimo;
- UNI EN 13432:2002 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

FIG. 22 - GRADO DI CONOSCENZA DEI REQUISITI ESSENZIALI PER GLI IMBALLAGGI**FIG. 23 - I MATERIALI IMPIEGATI DA CHI CONOSCE I REQUISITI ESSENZIALI PER GLI IMBALLAGGI**

2.9 PERSEGUIBILITÀ E DIMOSTRABILITÀ DEI REQUISITI ESSENZIALI PER GLI IMBALLAGGI


Per quanto riguarda la perseguibilità dei requisiti ambientali per gli imballaggi, da parte delle aziende che li conoscono, nonché la loro dimostrabilità (ovvero la capacità delle Aziende di rendere evidenti tali caratteristiche sugli imballaggi prodotti) le Aziende comunicano aspetti molto positivi (Figura 24): nessuno esprime un giudizio totalmente negativo, mentre risultano molto alte le quote delle Aziende che si trovano parzialmente d'accordo (rispettivamente (54% e 51%) e totalmente d'accordo (40% per entrambe le opzioni).

Per quanto riguarda i materiali utilizzati dalle Aziende che ritengono i requisiti essenziali per gli imballaggi perseguibili, (Figura 25) rilevante la parte occupata dalla plastica (50%), con quote rilevanti per legno (29%) e carta (21%) e con presenze comunque rilevanti per tutti gli altri materiali.

FIG. 24 - PERSEGUIBILITÀ E DIMOSTRABILITÀ DEI REQUISITI ESSENZIALI PER GLI IMBALLAGGI**FIG. 25 - I MATERIALI IMPIEGATI DA CHI CONSIDERA I REQUISITI ESSENZIALI PERSEGUIBILI/DIMOSTRABILI**

Coerentemente, il grafico che segue (Figura 26) rappresenta le quote specifiche degli imballaggi prodotti dalle Aziende che ritengono i Requisiti essenziali per gli imballaggi perseguibili.

FIG.26 - GLI IMBALLAGGI PRODOTTI DA CHI CONSIDERA I CAM PERSEGUIBILI/DIMOSTRABILI



¹ La voce "Altro" include: preforme in PET, inchiostri da stampa, aseptic packaging, astucci in cartoncino.

2.10 LA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE

Le Aziende produttrici di imballaggi hanno una scarsa partecipazione a gare pubbliche (Figura 27). Il dato negativo sulla partecipazione alle gare pubbliche (75%) può nascondere una scarsa consapevolezza sulla partecipazione alle gare pubbliche da parte dei Clienti, che possono peraltro parteciparvi senza che l'Azienda fornitrice degli imballaggi ne sia messa a conoscenza.

In ogni caso, il risultato può condurre a qualche riflessione. In primo luogo, l'interesse che le Aziende produttrici di imballaggi ha dimostrato nei confronti dei CAM, dei requisiti ambientali in essi contenuti e in particolar modo del requisito sul contenuto di riciclato e delle certificazioni ambientali a esso riferite, sembra andare ben oltre l'effettiva partecipazione delle Aziende alle gare pubbliche, ovvero al contesto nel quale i CAM effettivamente si riscontrano. Questo potrebbe significare che oramai nel tessuto economico e imprenditoriale i CAM fuoriescono dall'ambito che ne è strettamente legato (gare pubbliche) arrivando a rappresentare i riferimenti tecnici e normativi per connotare in senso ambientalmente sostenibile il packaging.

Significativo, come sempre, tra i materiali interessati, il ruolo dominante della plastica (Figura 28).

FIG. 27 - LA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE NEGLI ULTIMI 5 ANNI






FIG. 28 - I MATERIALI UTILIZZATI DA CHI PARTECIPA ALLE GARE PUBBLICHE




GLI UTILIZZATORI

DI PACKAGING



Le Aziende utilizzatrici di imballaggi che hanno risposto alla *survey* sono per la stragrande maggioranza aziende di medie dimensioni (Figura 29) **|13|**, con più di 50 dipendenti (81,25%), mentre solo il 16% è costituito da piccole aziende (quelle con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50); un residuale 2,5% rappresenta micro Aziende (con meno di 10 dipendenti).

FIG. 29 - DIMENSIONE DELLE AZIENDE (UTILIZZATORI)




Si rileva la presenza di Aziende, tra quelle che hanno aderito all'indagine, che operano nel settore Alimentare, 28,75% e nel settore dei prodotti detergenti, 10%. Sono presenti, anche se in misura minore, le aziende dell'arredo per interni, dell'edilizia, del settore tessile e di quello delle calzature e articoli in pelle. La metà delle Aziende appartiene a diversi settori, che sono stati considerati in modo aggregato come segue: settore farmaceutico, cosmetica, cancelleria, logistica, metalmeccanico, elettronica di consumo (Figura 30).

| 13 Per utilizzatori di imballaggi si intendono: gli acquirenti-rivenditori di imballaggi vuoti, gli importatori di "imballaggi pieni" (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci),


i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuare alcuna trasformazione).

FIG.30 - I SETTORI DELLE AZIENDE UTILIZZATRICI




2.11 QUANTI UTILIZZATORI DI PACKAGING IMPIEGANO MATERIALE RICICLATO

Anche nel caso delle Aziende utilizzatrici, come in quello delle Aziende produttrici sono numerose quelle che impiegano materiale che deriva da riciclo, oltre il 60% (Figura 31). Qui ci si riferisce ad aziende che acquistano, importano o commercializzano imballaggi che quindi già contengono una quota di materiale riciclato; gli autoproduttori, invece, utilizzano direttamente materiale da riciclo per la produzione o riparazione dei propri imballaggi. Il dato assume ancora maggior rilievo se considerato in ottica prospettica, ovvero assieme a quella quota (18%) che al momento non utilizza imballaggi contenenti materiale riciclato ma che è intenzionata a farlo in futuro, in ragione della crescente richiesta che proviene dal mercato (si veda oltre). Un ulteriore 18% ha risposto negativamente: gli imballaggi utilizzati non contengono parti di riciclato. Trascurabile infine la quota degli utilizzatori “delusi”, quelli che hanno chiesto in passato imballaggi con contenuto di riciclato e che ora non li chiedono più.

FIG. 31 - LA RICHIESTA DI IMBALLAGGI CON CONTENUTO DI RICICLATO


Considerando i settori nei quali operano le Aziende utilizzatrici di imballaggi con contenuto di riciclato (Figura 32), resta alta la quota relativa al settore Alimentare (oltre il 30%) e molto significativa quella dei prodotti detergenti (oltre il 15%) alla quale va aggiunta una parte della categoria Altro, nella quale è rappresentato il settore della cosmetica, farmaceutico, cancelleria, logistica, metalmeccanico, elettronica di consumo.

Gli altri settori interessati dall'utilizzo di imballaggi che presentano un contenuto di riciclato sono: arredo per interni, edilizia, tessile, calzature e articoli in pelle.

FIG.32 - SETTORI DELLE AZIENDE UTILIZZATRICI DI IMBALLAGGI CON CONTENUTO DI RICICLATO

Tutte le tipologie di imballaggio sono interessate dall'impiego di materiale che deriva da riciclo e alcune di queste in misura particolarmente significativa (Figura 33). Le quote più elevate: quasi il 90% di scatole e cartoni contiene materiale riciclato, così più del 76% di pallet e imballaggi da trasporto, il 63% di film e flessibili, il 41% di buste e sacchetti e il 37% di bottiglie e flaconi. Vanno altresì tenute in considerazione le altre tipologie di imballaggio rappresentate: i tappi e le chiusure (28%), i barattoli (17%), le bombolette (11%), le lattine (15%), le vaschette e i vassoi (28%), i fusti, le cisternette e le taniche (17%). Merita considerazione il 6% di stoviglie monouso con contenuto di riciclato, dato importante in considerazione della tipologia di imballaggio che solitamente non contiene materiale da riciclo e che rappresenta pertanto una evoluzione in senso migliorativo dell'offerta di mercato.

FIG.33 - TIPOLOGIE DI IMBALLAGGIO UTILIZZATO CONTENENTE MATERIALE RICICLATO



2.12 LE MOTIVAZIONI SOTTESE ALL'UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO

Informazioni molto interessanti, anche in questo caso come in quello delle Aziende produttrici, deriva dall'analisi delle motivazioni che spingono le Aziende ad utilizzare (o le scoraggiano dal farlo) imballaggi con contenuto di riciclato.

La convinzione che la scelta di utilizzare materiale da riciclo, legata a scelte di Policy e mission aziendale, sia favorevole per rafforzare la reputazione aziendale nel contesto dell'Economia circolare è assolutamente dominante e prioritaria per oltre il 65% delle aziende (per i produttori, questo dato era del 50%). A questo dato si aggiunge il 32% che si ritiene parzialmente d'accordo con la motivazione e si possono considerare nulle le


risposte in senso contrario. Pertanto, la totalità delle Aziende ritiene che questa motivazione sia determinante (Figura 34). Importante anche la consapevolezza, da parte delle Aziende, delle mutate preferenze di acquisto del consumatore (siano essi pubblici o privati) che chiedono sempre di più ri-prodotti, consapevoli dei valori ambientali che questi veicolano. Oltre l'85% delle Aziende ritiene questo aspetto come determinante, in maniera assoluta (44%) o parziale (42%). Solo il 12% è in disaccordo con tale motivazione.

Coerentemente, il valore aggiunto acquisito dagli imballaggi che contengono una quota di riciclato, rispetto a quelli totalmente vergini, è considerata una spinta fondamentale da oltre l'80% delle Aziende, con una maggiore rilevanza, però, delle Aziende che sono parzialmente d'accordo su questo aspetto (45%) rispetto a quelle che lo ritengono determinante (37%). Il 18% delle aziende è in disaccordo con tale motivazione.

Le risposte che seguono sono molto interessanti perché prendono in considerazione l'aspetto del prezzo degli imballaggi che contengono materiale riciclato, che risulta essere alto e quindi scarsamente o poco motivazionale per le scelte di acquisto. Relativamente alla competitività di prezzo degli imballaggi con contenuto di riciclato rispetto a quelli vergini, le Aziende utilizzatrici rispondono negativamente: oltre la metà, cioè il 58%, li ritiene poco (34%) o per niente competitivi (24%). Solo il 18% degli intervistati ritiene che gli imballaggi con contenuto di riciclato siano assolutamente competitivi, mentre il restante 24% è favorevole, ma più cautamente.

Alla luce delle considerazioni appena emerse, si può leggere il dato relativo al conseguente vantaggio competitivo, rispetto al quale i risultati sono ancora più marcati: il 45% si esprime in maniera decisamente in disaccordo. È significativo, tuttavia, quel 32% che si dichiara parzialmente d'accordo sull'acquisito vantaggio competitivo degli imballaggi con contenuto di riciclato, quota che evidentemente è destinata ad aumentare con l'evoluzione in corso. Anche la motivazione relativa al possibile accesso a finanziamenti e sgravi fiscali risulta fortemente in contrasto con le motivazioni delle Aziende: quasi il 40% non la percepisce affatto, il 20% la percepisce poco. Questa risposta così negativa è legata prima di tutto al fatto che tali sgravi fiscali, da lungo annunciati, ancora stentano a essere attuati e operanti e a costituire quindi una reale motivazione per le Aziende in grado di modificare le scelte di mercato.

FIG.34 - LE MOTIVAZIONI CHE HANNO SPINTO A RIFORNIRSI DI IMBALLAGGI CON CONTENUTO DI RICICLATO



La lettura dei risultati appena esposti ci rivela alcuni aspetti interessanti se rapportata alla dimensione dell'Azienda (Figura 35 e 36). Le Aziende di piccole e medie dimensioni sono più "positive" su tutte le motivazioni fornite, anche su quelle che a livello aggregato avevano dato i risultati più critici, cioè legate al prezzo penalizzante degli imballaggi con contenuto di riciclato. Proprio questo ultimo aspetto sorprende, perché ci rivela che le Aziende di piccole e medie dimensioni percepiscono l'orientamento del mercato e le richieste dei consumatori, fortemente orientati verso l'economia circolare (mission e policy aziendale di prioritaria importanza), come determinanti e potenti al punto da far superare le possibili reticenze legate al maggior prezzo, laddove effettivamente presente. L'83% delle piccole e medie aziende ritiene senza alcun dubbio che gli imballaggi con contenuto di riciclato rappresentino un valore aggiunto sul mercato rispetto a quelli vergini, contro il 28% delle grandi aziende che la pensa in questo modo. Il 66% delle piccole e medie Aziende ritiene fortemente che l'attenzione dei consumatori sia determinante, mentre per le grandi aziende lo è solo per il 40%.

Ma ancora: il 33% delle piccole e medie aziende, ovvero il doppio delle grandi, sceglie gli imballaggi con contenuto di riciclato addirittura per il loro prezzo competitivo, mentre il triplo (delle piccole e medie aziende rispetto alle grandi) li sceglie per il vantaggio competitivo che offrono in sede di gara. Significativo infine anche quel 16% che attende gli sgravi fiscali sugli imballaggi o prodotti con contenuto di riciclato o che forse li trova a livello regionale e locale. Questi dati ci rivelano una maggiore propensione e immediatezza delle piccole e medie aziende ad accogliere gli stimoli del mercato e a rispondere con più decisione e immediatezza, orientando le scelte di fornitura verso l'innovazione e l'ecosostenibilità.

FIG.35 - LE MOTIVAZIONI CHE HANNO SPINTO A RIFORMIRSI DI IMBALLAGGI CON CONTENUTO DI RICICLATO PICCOLE E MEDIE IMPRESE






FIG.36 - LE MOTIVAZIONI CHE HANNO SPINTO A RIFORNIRSI DI IMBALLAGGI CON CONTENUTO DI RICICLATO GRANDI IMPRESE


2.13 LA COMUNICAZIONE SUL CONTENUTO DI RICICLATO

Come già sopra sottolineato (si veda par. 2.3) la comunicazione sull'aspetto ambientale dell'imballaggio, consistente nel suo contenuto di riciclato, è di fondamentale importanza per aumentare la quota di mercato delle Aziende, visto l'interesse sempre crescente rispetto ai prodotti caratterizzanti dell'Economia circolare.


Il contenuto di materiale riciclato è espresso in modo evidente sull'imballaggio dalla metà delle Aziende utilizzatrici (Figura 37). La quota è superiore a quella espressa dalle Aziende produttrici (36%) e il risultato può essere spiegato dal fatto che queste aziende sono quelle che comprano (oppure riempiono, commercializzano, importano) il packaging per poi rivolgersi al consumatore finale e quindi sono più sensibili e consapevoli, come ci hanno raccontato i dati precedenti, delle mutate esigenze d'acquisto e quindi più reattive.

FIG. 37 - L'EVIDENZA DEL CONTENUTO DI RICICLATO SULL'IMBALLAGGIO




I settori interessati dalla comunicazione sul contenuto di riciclato (Figura 38), in coerenza con la mappa generale dei settori interessati dall'indagine sugli utilizzatori, sono i prodotti per la detergenza (20%), l'alimentare (10%), arredo per interni, articoli tessili, calzature e articoli in pelle, con la maggioranza (il 55%) collocata all'interno del gruppo che copre il settore farmaceutico, la cosmetica, la cancelleria, la logistica, il metalmeccanico e l'elettronica di consumo.

FIG.38 - I SETTORI PER I QUALI IL CONTENUTO DI RICICLATO È ESPRESSO IN MODO EVIDENTE



Quali sono le ragioni per cui il contenuto di riciclato non è espresso in modo evidente sul packaging, seppure oramai così importante per il mercato, così come le stesse Aziende riconoscono e seppur presente nell'imballaggio stesso? Al di là del 17% che non lo ritiene un aspetto qualificante, gli altri motivi rivelano invece una intenzione degli utilizzatori verso tale comunicazione, ma una reale impossibilità a realizzarla (Figura 39). Il 17% individua difficoltà nel tracciare gli approvvigionamenti e questa è sicuramente la difficoltà maggiore nel conseguire una certificazione di prodotto sul contenuto di riciclato (come, ad esempio, ReMade In Italy che è proprio uno "schema di tracciabilità"). Un altro 6% comunica che l'imballaggio è sottoposto a iter di certificazione e quindi finché tale certificazione non sarà ottenuta, la comunicazione non può avvenire. Molto significativa la quota del 22% per il quale il packaging è già certificato per il contenuto di riciclato, ma la certificazione non è apposta in modo evidente sull'imballaggio. Quindi, quasi la metà degli intervistati utilizza imballaggi sui quali non è comunicato in modo evidente il contenuto di materiale riciclato pur consapevole delle motivazioni (es. difficoltà nel tracciamento degli approvvigionamenti, iter di certificazione di prodotto da concludere).

FIG. 39 - LE MOTIVAZIONI PER LE QUALI IL CONTENUTO DI RICICLATO NON È ESPRESSO IN MODO EVIDENTE

2.14 L'UTILIZZO DI CERTIFICAZIONI ED ETICHETTE AMBIENTALI



Delle certificazioni e delle etichette ambientali e della loro importanza strategica nel posizionamento del packaging green sul mercato, si è più volte parlato.

Come abbiamo visto, gli utilizzatori sono più attenti al tema della comunicazione del contenuto di riciclato rispetto ai produttori e questo aspetto sarà sicuramente trainante per proseguire nella conversione del mercato, perché ci si attende che possa avere qualche effetto nelle scelte dei produttori e intervenire nel loro processo produttivo. Per il 50% degli imballaggi utilizzati l'aspetto del contenuto di riciclato è addirittura comunicato in modo evidente sul prodotto. Questo aspetto è sicuramente importante per l'utilizzatore, che come abbiamo visto è anche più attento e sensibile del produttore sui temi dell'Economia circolare (in particolare, le piccole e medie imprese utilizzatrici).

Tra le Aziende che comunicano in modo evidente il contenuto di riciclato sul packaging, la certificazione più diffusa è la FSC (63%), quella relativa alla verifica del legno da foreste gestite in maniera sostenibile, che può riportare anche il contenuto di riciclato. Questo dato è coerente con il fatto che le scatole e i cartoni sono gli imballaggi con contenuto di riciclato più utilizzati, all'interno del campione (si veda par. 2.11).

Una quota ancora significativa è rappresentata dall'utilizzo dell'auto-dichiarazione, con il simbolo del Ciclo di Mobius (32%). Al di là di questo, altre certificazioni sul contenuto di riciclato diffuse sul mercato sono rappresentate più o meno in modo uniforme nel campione degli imballaggi degli utilizzatori, senza differenze significative (Figura 40).

Addirittura non sono poche le Aziende che comunicano di utilizzare imballaggi che possiedono più di una certificazione sul contenuto di riciclato, anche se la quota maggiore (37%) dichiara di vederne solo una sugli imballaggi che utilizza; comunque un quarto degli imballaggi utilizzati ha due certificazioni (Figura 41).

FIG. 40 - LE CERTIFICAZIONI O ETICHETTE AMBIENTALI UTILIZZATE PER IL CONTENUTO DI RICICLATO**FIG. 41 - IL NUMERO DELLE CERTIFICAZIONI SUL CONTENUTO DI RICICLATO POSSEDUTE****RISPETTO AI SETTORI**

Alimentare (es.GDO)	10,53%
Arredo per interni	5,26%
Arredo urbano	0,00%
Articoli tessili	5,26%
Calzature ed articoli in pelle	5,26%
Apparecchiature informatiche per ufficio	0,00%
Ausili per l'incontinenza	0,00%
Prodotti detergenti	21,05%
Sanificazione strutture sanitarie	0,00%
Edilizia	0,00%
Ristorazione	0,00%
Altro (specificare)	57,89%

2.15 LA CONOSCENZA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)


Anche tra gli utilizzatori di imballaggi esiste una diffusa carenza di conoscenza rispetto ai CAM (71%) tale valore è ancora più alto rispetto a quello delle imprese produttrici di imballaggi (60%). Il dato è significativo e merita particolare attenzione perché sono proprio queste aziende, più che quelle che producono imballaggi, quelle maggiormente interessate alla partecipazione a gare pubbliche (Figura 42).

A rendere ancora più critico il dato, è la considerazione del fatto che risultano soprattutto le aziende di medie e piccole dimensioni quelle che non conoscono i CAM.

Tra le tipologie di imballaggi utilizzate da chi dichiara di conoscere i CAM, emerge, come già detto, scatole e cartoni, pallet e imballaggi da trasporto (queste due categorie, largamente rappresentate nel campione, sono la ragione della rilevante quota delle certificazioni FSC e PEFC), film e flessibili, buste e sacchetti. Gli altri settori sono rappresentati in modo pressoché uniforme.

Per quanto riguarda il settore all'interno del quale operano gli utilizzatori di imballaggi che conoscono i CAM, si rileva che qui il settore alimentare è poco significativo, malgrado la sua rilevante presenza nel campione indagato. Questo aspetto potrebbe essere legato, ad esempio, alla scarsa considerazione dedicata al criterio sul contenuto di riciclato negli imballaggi presente nel CAM "Ristorazione" attualmente in vigore e del quale ci si attende una modifica migliorativa in questo senso. I CAM sono poi conosciuti da chi utilizza gli imballaggi per i prodotti dell'arredo per interni, dei prodotti detergenti e dell'edilizia. La maggior parte è rappresentata dall'insieme aggregato relativo ai settori farmaceutico, cosmetica, cancelleria, logistica, metalmeccanico, elettronica di consumo.

FIG. 42 - IL GRADO DI CONOSCENZA DEI CAM PER GLI IMBALLAGGI



RISPETTO ALLE DIMENSIONI AZIENDALI

GRANDI IMPRESE

Sì	33,33%
No	66,67%

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Sì	8,33%
No	91,67%

**IMBALLAGGIO UTILIZZATO DA PARTE
DI CHI CONOSCE I CAM**

Bottiglie e flaconi	38,89%
Film e flessibili	50,00%
Pallet e imballaggi da trasporto	77,78%
Barattoli	11,11%
Bombole aerosol	5,56%
Scatole e cartoni	88,89%
Buste e sacchetti	33,33%
Tappi e chiusure	27,78%
Lattine e scatolame	16,67%
Stoviglie monouso	11,11%
Vaschette e vassoi	16,67%
Fusti, cisternette e taniche	22,22%
Altro (specificare)	16,67%


**I SETTORI
DI CHI CONOSCE I CAM**

Alimentare (es.GDO)	5,56%
Arredo per interni	16,67%
Arredo urbano	0,00%
Articoli tessili	0,00%
Calzature ed articoli in pelle	0,00%
Apparecchiature informatiche per ufficio	0,00%
Ausili per l'incontinenza	0,00%
Prodotti detergenti	16,67%
Sanificazione strutture sanitarie	0,00%
Edilizia	11,11%
Ristorazione	0,00%
Altro (specificare)	55,56%

2.16 PERSEGUIBILITÀ E DIMOSTRABILITÀ DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Quella parte degli utilizzatori di packaging che conosce i CAM (29%) si è rivelata abbastanza favorevole rispetto al loro grado di perseguibilità (la capacità delle aziende intervistate ad utilizzare, ovvero reperire sul mercato, imballaggi conformi ai criteri ambientali minimi contenuti nei CAM). Oltre il 60% li ritiene parzialmente perseguibili, il 28% li ritiene totalmente perseguibili, mentre l'11% è più critica sul punto. Nessuna Azienda utilizzatrice ritiene i CAM sugli imballaggi totalmente non perseguibili.

Così come nessuna tra queste Azienda ritiene i CAM sugli imballaggi totalmente non dimostrabili (Figura 43).


FIG. 43 - PERSEGUIBILITÀ E DIMOSTRABILITÀ DEI CAM SUGLI IMBALLAGGI


2.17 LA CONOSCENZA DEI REQUISITI ESSENZIALI PER GLI IMBALLAGGI

Analoghe domande a quelle appena presentate sono state poste riguardo ai Requisiti essenziali per gli imballaggi: alle Aziende è stato chiesto se li conoscessero e se li ritenessero perseguibili e dimostrabili, relativamente agli imballaggi da loro utilizzati.

La maggior parte delle Aziende (ma comunque “solo” il 56%) conosce i requisiti essenziali per gli imballaggi e non si riscontrano significative differenze rispetto alle dimensioni dell’Azienda (Aziende di medie e piccole dimensioni 58% e aziende di grandi dimensioni 55%).

FIG. 44 - GRADO DI CONOSCENZA DEI REQUISITI ESSENZIALI PER GLI IMBALLAGGI



RISPETTO ALLE DIMENSIONI AZIENDALI

GRANDI IMPRESE

Sì	54,90%
No	45,10%

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Sì	58,33%
No	41,67%

Tra gli utilizzatori che conoscono i requisiti essenziali per gli imballaggi, significativo il settore dell’Alimentare e della detergenza; una rappresentanza più limitata del settore dell’arredo di interni e del tessile e dell’edilizia. Dominante il settore aggregato (farmaceutico, cosmetica, cancelleria, logistica, metalmeccanico, elettronica di consumo).

I SETTORI DI CHI CONOSCE I REQUISITI ESSENZIALI

Alimentare	31,43%	Ausili per l'incontinenza	0,00%
Arredo per interni	5,71%	Prodotti detergenti	11,43%
Arredo urbano	0,00%	Sanificazione strutture sanitarie	0,00%
Articoli tessili	5,71%	Edilizia	2,86%
Calzature ed articoli in pelle	0,00%	Ristorazione	0,00%
Apparecchiature informatiche per ufficio	0,00%	Altro (specificare)	45,71%

Anche le tipologie di imballaggi, in questo caso, sono ben rappresentate, con la ricorrente dominanza delle scatole e cartoni, pallet e imballaggi da trasporto, film e flessibili, buste e sacchetti.


IMBALLAGGI UTILIZZATI DA CHI CONOSCE I REQUISITI ESSENZIALI

Bottiglie e flaconi	28,57%	Tappi e chiusure	25,71%
Film e flessibili	68,57%	Lattine e scatolame	17,14%
Pallet e imballaggi da trasporto	85,71%	Stoviglie monouso	5,71%
Barattoli	17,14%	Vaschette e vassoi	31,43%
Bombole aerosol	5,71%	Fusti, cisternette e taniche	17,14%
Scatole e cartoni	88,57%	Altro (specificare)	11,43%
Buste e sacchetti	40,00%		

2.18 PERSEGUIBILITÀ E DIMOSTRABILITÀ DEI REQUISITI AMBIENTALI PER GLI IMBALLAGGI

Così come rivelato nell'indagine relativa ai produttori (par. 2.9), anche in questa relativa agli utilizzatori emerge un giudizio favorevole circa la perseguibilità e la dimostrabilità dei Requisiti essenziali per gli imballaggi (Figura 45). Nessuna Azienda esprime un giudizio totalmente negativo rispetto a questi due punti, mentre risultano molto alte le quote di Aziende che si trovano parzialmente d'accordo (62% in entrambi i casi) e comunque alte quelle che si esprimono cautamente in favore (31% e 29%). Sotto il 10% i giudizi negativi.

FIG. 45 - PERSEGUIBILITÀ E DIMOSTRABILITÀ DEI REQUISITI ESSENZIALI PER GLI IMBALLAGGI



IMBALLAGGIO UTILIZZATO DA CHI RITIENE PERSEGUIBILI I REQUISITI ESSENZIALI

Bottiglie e flaconi	27,27%
Film e flessibili	66,67%
Pallet e imballaggi da trasporto	90,91%
Barattoli	15,15%
Bombole aerosol	3,03%
Scatole e cartoni	87,86%
Buste e sacchetti	39,39%
Tappi e chiusure	24,24%
Lattine e scatolame	15,15%
Stoviglie monouso	6,06%
Vaschette e vassoi	30,30%
Fusti, cisternette e taniche	18,18%
Altro (specificare)	12,12%


I SETTORI DI CHI RITIENE PERSEGUIBILI I REQUISITI ESSENZIALI

Alimentare	30,30%
Arredo per interni	6,06%
Arredo urbano	0,00%
Articoli tessili	6,06%
Calzature ed articoli in pelle	0,00%
Apparecchiature informatiche per ufficio	0,00%
Ausili per l'incontinenza	0,00%
Prodotti detergenti	12,12%
Sanificazione strutture sanitarie	0,00%
Edilizia	3,03%
Ristorazione	0,00%
Altro (specificare)	45,45%

2.19 LA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE

Così come era emerso per i produttori, anche gli utilizzatori comunicano una scarsa partecipazione alle gare pubbliche (Figura 46), almeno negli ultimi 5 anni (81% degli intervistati). Il dato è ancora maggiore (92%) quando riferito alle Aziende di medie e piccole dimensioni rispetto a quelle grandi, che invece vi partecipano di più (il 67%).

Anche in questo caso si possono dedurre due considerazioni, alla luce dell'interesse molto elevato comunicato da parte delle Aziende rispetto ai CAM e in particolare al requisito ambientale sul contenuto di riciclato (che come abbiamo visto, è predominante rispetto agli imballaggi): che i CAM oramai costituiscono gli standard di riferimento per la definizione del livello di sostenibilità degli imballaggi, anche al di fuori della concreta partecipazione delle Aziende alle gare. Avere imballaggi "CAM conformi" e adeguati al contesto dell'Economia circolare rappresenta una priorità anche per la contrattazione privata. Inoltre questo dato fa pensare alla necessità di offrire alle Aziende adeguati strumenti di comunicazione della conformità dei loro imballaggi ecosostenibili ai CAM, in vista di un possibile ampliamento della loro partecipazione alle gare pubbliche che stanno rappresentando una interessante occasione di crescita della green economy.


FIG. 46 - LA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE ***RISPETTO ALLE DIMENSIONI AZIENDALI**

GRANDI IMPRESE		PICCOLE E MEDIE IMPRESE	
Sì	33,33%	Sì	8,33%
No	66,67%	No	91,67%

* Negli ultimi 5 anni.


La risposta circa la presenza nelle gare pubbliche dei CAM (da parte di chi vi partecipa) rivela la netta predominanza dell'incertezza. Questo risultato sembrerebbe collegato a quello appena commentato circa la mancata conoscenza delle Aziende utilizzatrici sui CAM (71%). Pertanto è ipotizzabile che i CAM fossero presenti nelle gare pubbliche, che le Aziende non abbiano gli strumenti adeguati a riconoscerli e, di conseguenza, non siano nella condizione di offrire prodotti adeguatamente conformi. Solo il 17% ha rilevato la presenza dei CAM nelle gare, mentre una quota residuale (8%) è certa sulla loro assenza (Figura 47).

FIG. 47 - LA PRESENZA NELLE GARE DEI CAM SUGLI IMBALLAGGI



I giudizi su dimostrabilità e perseguibilità dei CAM relativi al contenuto di riciclato, laddove presenti nelle gare pubbliche (e riscontrati da chi vi partecipa), sono abbastanza omogenei e rivelano che nessuna azienda non li ritiene affatto dimostrabili e perseguibili (Figura 48). In generale, il livello di dimostrabilità è sufficiente, mentre sembra essere necessario migliorare la capacità delle Aziende, come più volte sottolineato, di approntare strumenti adeguati a comunicare efficacemente la conformità degli imballaggi utilizzati ai Criteri ambientali minimi riscontrati in sede di gara.

FIG. 48 - PERSEGUIBILITÀ E DIMOSTRABILITÀ DEI CAM SUL CONTENUTO DI RICICLATO PRESENTI NELLE GARE



Tra gli utilizzatori che hanno dichiarato di partecipare a gare pubbliche, significativo il settore dell'arredo per interni, dell'alimentare e della detergenza; una rappresentanza dominante del settore aggregato (farmaceutico, cosmetica, logistica, metalmeccanico, elettronica di consumo ed elettrodomestici).

LA PARTECIPAZIONE A GARE RISPETTO AL SETTORE

Alimentare	8,33%	Ausili per l'incontinenza	0,00%
Arredo per interni	16,67%	Prodotti detergenti	8,33%
Arredo urbano	0,00%	Sanificazione strutture sanitarie	0,00%
Articoli tessili	0,00%	Edilizia	8,33%
Calzature ed articoli in pelle	0,00%	Ristorazione	0,00%
Apparecchiature informatiche per ufficio	0,00%	Altro (specificare)	66,67%

